

Termini e Condizioni Standard di Cytiva per la vendita di Prodotti e Servizi

PARTE I – TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

1 Struttura, Formazione e Termini del Contratto

- 1.1 "Cytiva" è la persona giuridica operante nell'ambito del gruppo di società Cytiva che riceve una richiesta per la vendita di determinati Prodotti e Servizi a una persona fisica o giuridica ("Acquirente") come descritto nel seguito.
- 1.2 Salvo quanto diversamente ed esplicitamente previsto in un accordo quadro di vendita vincolante o altro contratto negoziato (che, se pertinente, sarà applicato in conformità ai propri termini), la vendita da parte di Cytiva di Prodotti e/o Servizi come specificato in un ordine di acquisto o altra indicazione scritta dell'intento dell'Acquirente di acquistare Prodotti e/o Servizi da Cytiva (il "PO") è assoggettata ai termini e condizioni qui definiti (i presenti "Termini") come segue:
 - a) Le clausole della presente Parte I si applicano in relazione a tutte le vendite di Prodotti e/o Servizi;
 - b) Le clausole della Parte II si applicano (in aggiunta a quelle della Parte I) in relazione a tutte le vendite di Prodotti (con la clausola dei Servizi ausiliari a tali vendite);
 - c) Le clausole della Parte III si applicano (in aggiunta a quelle delle Parti I e II) in relazione a tutte le vendite di Apparecchiature di cui alla Parte III;
 - d) Le clausole della Parte IV si applicano (in aggiunta a quelle delle Parti I e II) in relazione a tutte le vendite di Prodotti per Colture Cellulari; e
 - e) Le clausole della Parte V si applicano (in aggiunta a quelle della Parte I) in relazione a tutte le vendite di Servizi di Riparazione e Manutenzione.
- 1.3 In caso di incongruenze tra le clausole contenute nelle diverse Parti, prevarrà la clausola contenuta nella Parte recante il numero ordinale superiore.
- 1.4 Con l'emissione di un PO, l'Acquirente formula un'offerta per l'acquisto dei Prodotti e Servizi specificati, in accordo con i presenti Termini, comprendente (a) un elenco dei Prodotti e/o Servizi che l'Acquirente desidera acquistare; (b) la quantità di ciascuno dei Prodotti e/o Servizi richiesti; (c) la(e) data(e) di consegna richiesta(e) per i Prodotti; (d) la data di inizio e la durata di qualsiasi Pacchetto di Servizi compreso nel PO che vengono richieste; (e) il prezzo unitario per ciascuno dei Prodotti e/o Servizi richiesti; (f) l'indirizzo di fatturazione; e (g) il luogo di consegna; ciascuno come specificato nel PO (con i punti da (a) a (g) incluso che costituiscono i "Termini di base del PO"), unitamente a (h) eventuali termini commerciali aggiuntivi (i "Termini del Preventivo") specificati in qualsiasi relativa e corrispondente quotazione o proposta fornita da Cytiva all'Acquirente prima dell'inoltro del PO e che è valida dalla data di ricevimento del PO da parte di Cytiva (il "Preventivo"), con l'esclusione di qualsiasi altro termine o condizione.
- 1.5 Se e nella misura in cui il PO dell'Acquirente include un'offerta per l'acquisto di uno o più abbonamenti a Prodotti Cloud e (se pertinente) di servizi associati, tale offerta (e qualsiasi conseguente contratto) saranno (i) ritenuti disgiunti dall'offerta descritta nel Paragrafo 1.4 e (ii) esclusivamente assoggettati ai termini e condizioni esposti nei Termini di Servizio di Cytiva per i Prodotti Cloud (e ai termini specifici di prodotto applicabili) di volta in volta, disponibili sul sito www.cytivalifesciences.com/legal.
- 1.6 Si riterrà che Cytiva abbia accettato l'offerta di acquisto dell'Acquirente esclusivamente al momento dell'emissione di una corrispondente Conferma d'Ordine, momento in cui verrà in essere un contratto per la vendita da parte di Cytiva e l'acquisto da parte dell'Acquirente dei Prodotti e/o Servizi specificati. Tale contratto consisterà dei seguenti elementi:
 - a) la Conferma d'Ordine;
 - b) i Termini del Preventivo;
 - c) i presenti Termini;
 - d) i Termini di Base del PO;(insieme il "Contratto"). In caso di incongruenze tra i suddetti documenti, questi prevarranno gli uni sugli altri in base all'ordine sopra indicato.
- 1.7 Il Contratto comprende l'intero accordo intercorso tra le Parti e sostituisce tutte le precedenti o attuali intese, accordi, trattative, dichiarazioni, garanzie e comunicazioni, sia scritte sia orali. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi, diversi o incongruenti, contenuti o menzionati nel PO o in qualsiasi altra comunicazione o documento fornito dall'Acquirente in qualsiasi momento a Cytiva, non saranno applicati e si intendono qui respinti.
- 1.8 Quando i presenti Termini sono forniti nella lingua locale dell'Acquirente, la versione nella lingua locale prevarrà sulla versione in lingua inglese in caso di discordanza.
- 2 Preventivi
- 2.1 Tutte le quotazioni emesse da Cytiva per la fornitura di Prodotti e/o Servizi sono valide per il periodo dichiarato nella quotazione o, se non specificato, per sessanta (60) giorni dalla data in cui è stata emessa la quotazione.
- 2.2 Tutte le somme contenute nelle quotazioni emesse da Cytiva sono indicate come non comprensive di Imposte Indirette.
- 3 Interpretazione
- Nel presenti Termini:
- 3.1 "Affiliata" indica qualsiasi entità che controlla direttamente o indirettamente (attraverso la proprietà del capitale sociale o la capacità giuridica di dirigere o orientare la direzione di gestione), è controllata da o è sotto il controllo comune di una Parte.
- 3.2 "Apparecchiature per Riempimento Asettico" indica le

Apparecchiature offerte in vendita da Cytiva per applicazioni di riempimento asettico, incluse le linee di prodotti Microcell e SA25.

- 3.3 "Visita di Calibrazione" indica una visita effettuata da Cytiva o un suo Rappresentante presso la sede dell'Acquirente per la prestazione dei servizi di calibrazione compresi in un Pacchetto di Servizi relativamente alle Apparecchiature Coperte.
- 3.4 "Prodotto(i) per Colture Cellulari" indica sieri, terreni (liquidi e in polvere), microvettori e reagenti utilizzati per colture cellulari di mammifero, reagenti e liquidi di processo sterili e combinazioni degli stessi, utilizzati separatamente o congiuntamente per le applicazioni del settore biofarmaceutico disponibili presso Cytiva, inclusi quelli elencati sul sito <https://www.cytivalifesciences.com/shop/cell-culture-and-fermentation> e tutti i prodotti a marca HyClone®.
- 3.5 "Prodotto Cloud" indica qualsiasi software eseguito su apparecchiature di proprietà o controllate da Cytiva o sue Affiliate e reso accessibile tramite Internet come servizio software.
- 3.6 Il termine "Apparecchiature Coperte" ha il significato descritto nel Paragrafo 40.3.
- 3.7 "Prodotti per Colture Cellulari Personalizzati" indica i Prodotti per Colture Cellulari fabbricati in base alle Specifiche (o utilizzando i processi) forniti da o concordati con l'Acquirente e/o utilizzando i Componenti Specificati.
- 3.8 "Apparecchiatura(e) Personalizzate" indica qualsiasi Apparecchiatura fabbricata in base alle Specifiche (o utilizzando i processi) forniti da o concordati con l'Acquirente (salvo ove tali Specifiche attengano esclusivamente alla configurazione delle Apparecchiature commercializzate da Cytiva) e/o utilizzando i Componenti Specificati, e a cui non corrisponde un codice articolo nel catalogo di Cytiva.
- 3.9 "Prodotti Personalizzati" indica (i) i Beni fabbricati in base alle Specifiche (o utilizzando i processi) forniti da o concordati con l'Acquirente e/o utilizzando i Componenti Specificati (inclusi, a titolo di ulteriore chiarimento, i Prodotti per Colture Cellulari Personalizzati) e (ii) le Apparecchiature Personalizzate.
- 3.10 "Consegnato(a)/Consegnati(e)" indica, con riguardo a ciascuna unità dei Prodotti ordinati in virtù del Contratto, che Cytiva ha adempiuto ai propri obblighi previsti dal Contratto relativamente alla consegna degli stessi all'Acquirente (o, se applicabile, al ritiro da o per conto dell'Acquirente).
- 3.11 "Apparecchiatura(e)" indica tutti i beni di natura patrimoniale, inclusi strumenti, computer, stampanti e accessori riutilizzabili offerti in vendita da Cytiva di volta in volta (e incluse le Apparecchiature della Parte III).
- 3.12 "Test di Collaudo in Fabbrica" o "FAT" indica i collaudi preliminari alla consegna effettuati dall'Acquirente per accertare che le Apparecchiature soddisfino i Criteri di Testing prima della consegna.
- 3.13 "Beni" indica tutti gli articoli (diversi da Apparecchiature e Software), inclusi ricambi, prodotti consumabili e sostanze chimiche e Prodotti per Colture Cellulari, offerti in vendita da Cytiva di volta in volta.
- 3.14 "Imposte Indirette" indica qualsiasi Imposta sul Valore Aggiunto, imposta sulla vendita e sull'uso, imposta su beni e servizi e analoghe imposte.
- 3.15 "Installazione" indica il disimballaggio e il montaggio o la supervisione al montaggio delle Apparecchiature (a seconda dei casi) da parte di Cytiva.
- 3.16 "Uso Previsto" indica, in relazione a ciascun Prodotto, il suo uso previsto specificato nel Contratto, nel catalogo di Cytiva e/o sulla documentazione del Prodotto e/o di accompagnamento e/o come altrimenti notificato per iscritto all'Acquirente.
- 3.17 "Release di Manutenzione" indica qualsiasi release del Software fornita da Cytiva per correggere errori, aggiungere funzionalità o altrimenti modificare, riparare o aggiornare il Software, ma che non costituisce una nuova versione.
- 3.18 "Dispositivo Medico" indica qualsiasi Prodotto che è stato approvato per la vendita come dispositivo medico da un ente statale competente, come la Food and Drug Administration negli Stati Uniti o l'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
- 3.19 "Software a Titolo Gratuito" indica qualsiasi Software fornito da Cytiva all'Acquirente senza addebito di costi per tale Software, incluso a titolo non limitativo qualsiasi software beta, di test, di prova, per studenti, prototipale, di formazione, di valutazione, di aggiornamento, finale o di qualsiasi altro tipo, ad esclusione di qualsiasi Software che sia installato su o sia necessario per il funzionamento di qualsiasi Apparecchiatura fornita in virtù del Contratto.
- 3.20 "Conferma d'Ordine" indica una conferma scritta di accettazione da parte di Cytiva dell'offerta di acquisto dell'Acquirente descritta nel Paragrafo 1.4, emessa da Cytiva, quale, a titolo esemplificativo, un documento recante l'intestazione "Conferma d'Ordine", un e-mail o una notifica di conferma della creazione di una 'commessa' in risposta a un PO per Servizi o, laddove il PO sia unicamente riferito all'acquisto di Servizi di Riparazione e Manutenzione, una copia della documentazione del Pacchetto di Servizi corrispondente.
- 3.21 "Apparecchiature della Parte III" indica le Apparecchiature, le Apparecchiature per Riempimento Asettico e i Sistemi Personalizzati.
- 3.22 "PM" indica una visita effettuata da Cytiva o un suo Rappresentante presso la sede dell'Acquirente per lo svolgimento della manutenzione preventiva

compresa in un Pacchetto di Servizi relativamente alle Apparecchiature Interessate.

- 3.23 **"Prodotti"** indica tutti i Beni, le Apparecchiature e il Software.
- 3.24 **"Servizi di Manutenzione e Riparazione"** indica i servizi di riparazione, manutenzione, assistenza e/o altri Servizi compresi in un Pacchetto di Servizi.
- 3.25 **"Rappresentanti"** indica, con riguardo a una Parte, gli amministratori, i dipendenti, gli appaltatori, i rappresentanti, i consulenti e gli agenti di tale Parte.
- 3.26 **"Luogo di prestazione dei Servizi"** indica la sede dell'Acquirente o qualsiasi altro luogo non soggetto a controllo o gestione da parte di Cytiva.
- 3.27 Il termine **"Pacchetto di Servizi"** ha il significato descritto nel Paragrafo 40.1;
- 3.28 **"Servizi"** indica i servizi di gestione progetti, integrazione, consulenza, formazione, installazione, collaudo, riparazione, calibrazione, convalida, manutenzione preventiva, assistenza, ricollocazione, aggiornamento e altri servizi (inclusi i Servizi di Riparazione e Manutenzione) forniti da Cytiva ai sensi del Contratto.
- 3.29 **"Test di Collaudo sul Sito"** o **"SAT"** indica i collaudi successivi alla consegna effettuati da Cytiva per confermare che le Apparecchiature soddisfano i Criteri di Collaudo. Non include la qualifica dell'Installazione/qualifica del funzionamento (IQ/OQ) che è inclusa nel Contratto solo se espressamente dichiarato.
- 3.30 **"Software"** indica qualsiasi codice, programma di computer o software che è di proprietà o controllato da Cytiva (o qualsiasi sua Affiliata operante come Cytiva), inclusa la relativa documentazione e/o qualsiasi Release di Manutenzione (ad esclusione di qualsiasi Software di Terze Parti), che è fornito all'Acquirente: (i) in virtù del Contratto; o (ii) in relazione all'Installazione o al funzionamento dell'Apparecchiatura.
- 3.31 **"Specifiche"** indica la descrizione tecnica e/o funzionale e/o l'insieme di requisiti e/o caratteristiche di progettazione attinenti a un Prodotto che sono pubblicati da Cytiva e/o (nella misura applicabile) concordati per iscritto con l'Acquirente.
- 3.32 **"Componenti Specificati"** indica le materie prime, i componenti e/o gli elementi di apparecchiature che l'Acquirente fornisce o richiede a Cytiva di procurarsi da Terze Parti per essere (i) utilizzati nella fabbricazione o nel montaggio dei Prodotti Personalizzati o (ii) forniti come parte di un Sistema.
- 3.33 **"Sistema"** indica una combinazione di due o più elementi di Apparecchiature ordinati in virtù del medesimo Contratto, che (i) sono venduti insieme come 'soluzione' o (ii) includono almeno un elemento di Apparecchiature Personalizzate o Apparecchiature per Riempimento Asettico.
- 3.34 **"Take Over"** ha il significato attribuito al Paragrafo 33.1.
- 3.35 **"Dati Tecnici"** indica qualsiasi informazione, in forma scritta, visuale, elettronica, digitale o altra forma, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – progetti e/o disegni tecnici, modelli, design, specifiche tecniche, formule, indicazioni descrittive di produzione o processo, dati di test, dati di performance, manuali, istruzioni, software ed ogni altra informazione di natura tecnica necessaria ai fini – ovvero qualsiasi design, sviluppo, produzione, manifattura, assemblaggio, funzionamento, installazione, manutenzione, riparazione, revisione, ricondizionamento o modifica - di un Prodotto, salva l'osservanza di ogni normativa applicabile in tema di controllo delle esportazioni o il cui trasferimento possa essere soggetto a restrizioni in base ad eventuali misure sanzionatorie applicabili.
- 3.36 **"Criteri di Testing"** indica i criteri di prestazioni generali (e/o specifici, nella misura espressamente concordata per iscritto in relazione alle Apparecchiature o ai Sistemi Personalizzati) in base ai quali Cytiva misura la conformità delle Apparecchiature alle proprie Specifiche.
- 3.37 **"Terza Parte"** indica qualsiasi soggetto diverso da Cytiva o da sue Affiliate rientranti nel gruppo di società operanti con il marchio Cytiva.
- 3.38 **"Software di Terze Parti"** indica qualsiasi codice, programma di computer o software di proprietà o controllato da una Terza Parte.
- 3.39 **"Periodo di Garanzia"** indica, in relazione a ciascuna delle garanzie di cui al Paragrafo 12, la durata della relativa garanzia specificata (o, se diversa, l'eventuale altra durata specificata nel Contratto).
- 3.40 I riferimenti a una **"Parte"** o alle **"Parti"** indicano una parte o le parti del Contratto (o loro aventi causa).
- 3.41 I riferimenti al termine **"include/includono"** o **"incluso(a), inclusi(e)"** devono intendersi come inclusivi senza limitazione.

4 Cancellazione e Resi

- 4.1 L'Acquirente non può risolvere, modificare o (salvo come qui espressamente specificato) o recedere dal Contratto, né ritardare, differire o cambiare le consegne (incluse le date di consegna notificate da Cytiva) previste dal Contratto, né restituire eventuali Prodotti (in ciascun caso, una **"Riduzione dell'Oggetto del Contratto"**), senza il preventivo ed espresso consenso scritto di Cytiva. Tale consenso può essere negato a esclusiva discrezione di Cytiva e sarà concesso alla sola condizione che l'Acquirente si faccia carico di tutte le spese, gli oneri e/o costi che Cytiva riterrà applicabili a seguito di tale Riduzione dell'Oggetto del Contratto, incluse tutte le spese di risoluzione/recesso, le spese di riapprovvigionamento, le spese di deposito, le spese di assicurazione e trasporto.

5 Prezzo

- 5.1 Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente Paragrafo 5, il prezzo d o v u t o dall'Acquirente per (i) il(i) Prodotto(i) e/o i Servizi (il **"Prezzo"**) e (ii)

la consegna dei Prodotti (**"Spedizione e Movimentazione"**) in virtù del Contratto (con i punti (i) e (ii) che insieme costituiscono il **"Prezzo Contrattuale"**) sarà quello specificato nella Conferma d'Ordine.

- 5.2 Salvo quanto espressamente specificato per iscritto, il Prezzo non include l'Installazione o eventuali altri servizi e, se tali servizi sono richiesti dall'Acquirente, Cytiva addebiterà gli eventuali Servizi prestati in base alle proprie tariffe in quel momento applicabili.
- 5.3 Qualora (A) sia richiesta la consegna oltre l'anno di calendario in cui (i) Cytiva ha fornito il Preventivo (eventuale) o (ii) l'Acquirente ha sottoposto a Cytiva il PO, o (B) la data di consegna confermata non rientri in quell'anno di calendario, Cytiva si riserva il diritto di rivedere il Prezzo e/o la Spedizione e Movimentazione sulla base dei prezzi applicabili nell'anno di calendario della consegna.
- 5.4 Cytiva può in qualsiasi momento, previa invio di notifica scritta all'Acquirente, modificare il Prezzo Contrattuale per i Prodotti in considerazione e per attenuare l'impatto di eventuali aumenti dei costi di Cytiva e/o di sue Affiliate in relazione alla fabbricazione, alle materie prime, all'energia, alla manodopera, alla logistica, al trasporto e/o alle oscillazioni valutarie. Tali modifiche non dovranno superare il 5% del Prezzo Contrattuale per tali Prodotti.
- 5.5 Il prezzo dei Prodotti è comprensivo della spedizione standard (come descritto su www.cytiva.com/shipping). Cytiva si riserva il diritto di applicare un costo di Spedizione e Movimentazione per la spedizione non standard (come descritto su www.cytiva.com/shipping). Per i Prodotti per Colture Cellulari, gli oneri di Spedizione e Movimentazione potranno essere calcolati e aggiunti alla fattura di Cytiva al momento della spedizione dallo stabilimento di Cytiva.

6 Consegna

- 6.1 I termini di consegna saranno interpretati in base all'edizione più recente degli Incoterms.
- 6.2 Salvo espressa indicazione contraria nel Contratto, i Prodotti saranno consegnati DAP (Incoterms) se l'indirizzo di spedizione dell'Acquirente si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea, Monaco, Norvegia, Svizzera, Turchia o Regno Unito; CPT (Incoterms) se l'indirizzo di spedizione dell'Acquirente si trova in Marocco, Pakistan o Tunisia; FCA Origin (Incoterms) se l'indirizzo di spedizione dell'Acquirente è nella Federazione Russa; o CIP (incoterms) per tutte le altre destinazioni di spedizione e (qualunque siano i termini di consegna applicabili) l'Acquirente sarà responsabile del pagamento delle spese di Spedizione e Movimentazione addebitate da Cytiva in conformità al Contratto. Le eventuali date di consegna o date di spedizione specificate nel PO si considerano unicamente come date richieste dall'Acquirente, e Cytiva non avrà alcun obbligo di rispettare tali date. Cytiva informerà di volta in volta l'Acquirente delle date applicabili programmate per la spedizione e/o la consegna dei Prodotti.
- 6.3 Cytiva può effettuare spedizioni parziali dei Prodotti all'Acquirente e spedire i Prodotti man mano che gli stessi diventano disponibili.
- 6.4 La consegna da parte di Cytiva di una quantità fino a +/-10% dei Prodotti per Colture Cellulari Personalizzati e/o Prodotti per membrane venduti a lunghezza ordinati in virtù del Contratto (o di cui si sia concordata la consegna in un unico lotto) sarà considerata sufficiente ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi assunti da Cytiva ai sensi del Contratto. Cytiva emetterà fattura all'Acquirente per la quantità effettiva di tali Prodotti consegnata e l'Acquirente sarà tenuto al pagamento in misura corrispondente.
- 6.5 L'Acquirente non potrà rifiutare alcuna consegna di Prodotti effettuata in conformità al Contratto.

7 Fatturazione e Pagamento

- 7.1 Fatto salvo il diritto di Cytiva di emettere fatture all'Acquirente per somme dovute come altrimenti specificato o previsto dal Contratto, Cytiva provvederà alla fatturazione come segue:
- a) Per i Prodotti la fattura verrà emessa alla spedizione;
- b) Per Servizi (ad esclusione dei Servizi di Manutenzione e Riparazione) la fattura verrà emessa al sopraggiungere della prima tra le due seguenti scadenze (i) il completamento del relativo Servizio; o (ii) la scadenza di 12 mesi dalla (a) data di Take Over dell'Apparecchiatura fornita ai sensi del Contratto, per i Servizi relativi all'Apparecchiatura, o (b) dalla data della Conferma d'Ordine per gli altri Servizi; e
- c) Per i Servizi di Manutenzione e Riparazione la fatturazione avverrà in conformità al ciclo di fatturazione specificato nel relativo Pacchetto di Servizi.
- 7.2 L'Acquirente dovrà provvedere al pagamento di tutti gli importi fatturati dovuti a Cytiva: (i) per intero e senza compensazioni; (ii) nella valuta di fatturazione; (iii) tramite bonifico bancario sul conto specificato nella fattura di Cytiva; e (iv) (ai sensi del Paragrafo 7.4) entro trenta (30) giorni dalla data della fattura di Cytiva o, nel caso di fatture trasmesse elettronicamente, dalla data di ricezione della fattura.
- 7.3 In caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto a Cytiva alla scadenza prevista dal Contratto, Cytiva potrà, fermi restando gli ulteriori diritti che possa vantare in forza del Contratto o della legge applicabile: (i) sospendere le prestazioni e/o annullare i propri obblighi pendenti in base al presente Contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi con almeno sette (7) giorni di preavviso; e/o (ii) addebitare all'Acquirente (con obbligo per l'Acquirente di pagare) gli interessi su tutte le somme arretrate, calcolati in base al minore tra i seguenti tassi: (A) l'1,5% per ogni mese o (B) il tasso più

alto consentito dalla legge applicabile, calcolato giornalmente e composto mensilmente. L'Acquirente dovrà rimborsare a Cytiva tutti i costi sostenuti per la riscossione di pagamenti ritardati, incluse le spese legali in ragionevole ammontare.

- 7.4 Le vendite sono subordinate all'approvazione del credito da parte di Cytiva e, se giustificatamente richiesto, secondo il parere di Cytiva, dalle condizioni finanziarie dell'Acquirente, da passati ritardi di pagamento o altre circostanze, Cytiva potrà richiedere all'Acquirente di fornire lettere di credito, pagamenti anticipati, garanzie o altre forme di garanzia soddisfacenti per Cytiva.
- 7.5 Cytiva potrà compensare le somme alla stessa dovute dall'Acquirente con eventuali importi dovuti da Cytiva all'Acquirente.

Per mitigare il rischio di frode bancaria, l'Acquirente dovrà verbalmente accertare la veridicità di nuove o variate istruzioni per bonifici bancari o spedizioni postali ricevute da (o presumibilmente da) Cytiva, chiamando Cytiva e parlando con un Soggetto addetto alla gestione degli incassi prima di effettuare qualsiasi bonifico o spedizione postale di somme di denaro usando le nuove istruzioni. Cytiva confermerà all'Acquirente la correttezza delle informazioni relativamente alla transazione in oggetto.

Entrambe le Parti accettano di concedere un periodo di tolleranza di dieci (10) giorni tra la notifica alla controparte delle variazioni intervenute nelle istruzioni per bonifici bancari o spedizioni postali e la richiesta di esecuzione dei pagamenti, al fine di consentire la verifica di tali variazioni.

8 Imposte

- 8.1 Tutti i pagamenti che devono essere effettuati dall'Acquirente a Cytiva ai sensi del Contratto sono indicati come non comprensivi delle Imposte Indirette.
- 8.2 Qualora siano legittimamente dovute Imposte Indirette in base a qualsiasi legge, regolamento o disposizione applicabile, tali Imposte saranno addebitate da Cytiva in aggiunta ad eventuali altre somme dovute e saranno dovute dall'Acquirente al ricevimento di una fattura valida (come richiesto dall'autorità fiscale competente) emessa da Cytiva.
- 8.3 Cytiva emetterà le fatture senza addebito delle relative Imposte Indirette soltanto qualora l'Acquirente fornisca a Cytiva un certificato di esenzione correttamente compilato (o altra documentazione richiesta dalla normativa pertinente) al momento dell'inoltro del PO. Qualora tale documentazione di esenzione sia fornita a Cytiva dopo l'inoltro del PO, Cytiva verserà all'Acquirente i relativi crediti d'imposta dopo l'ottenimento da parte di Cytiva del beneficio - concesso dall'amministrazione fiscale competente - per le eventuali Imposte Indirette precedentemente addebitate che siano oggetto della documentazione di esenzione.
- 8.4 A seguito di richiesta scritta, l'Acquirente dovrà tempestivamente provvedere al rimborso a favore di Cytiva delle eventuali Imposte Indirette addebitate a carico di Cytiva da qualsiasi autorità fiscale quando quest'ultima abbia validamente accertato che tali Imposte Indirette avrebbero dovuto essere addebitate da Cytiva all'Acquirente. Eventuali interessi e/o sanzioni calcolati sulle dette Imposte Indirette non addebitate da Cytiva saranno rimborsate dall'Acquirente qualora la mancata applicazione delle Imposte Indirette sia dovuta ad un errore imputabile all'Acquirente..
- 8.5 Ciascuna delle Parti è responsabile del pagamento delle imposte sui beni personali o sui beni immobili che la Parte ha in proprietà o in locazione, delle imposte sulle attività produttive, e delle imposte sul reddito.
- 8.6 Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall'Acquirente per intero, al netto di qualsiasi deduzione (incluse eventuali ritenute d'acconto). Qualora tali ritenute o deduzioni siano richieste dalla legge, l'Acquirente aumenterà gli importi dovuti in virtù del Contratto in modo che, dopo l'applicazione delle ritenute o deduzioni, gli importi pagati risultino ancora quelli pattuiti e Cytiva si trovi nella medesima posizione in cui si troverebbe se non fosse stata applicata alcuna ritenuta o deduzione. L'Acquirente dovrà fornire a Cytiva entro un (1) mese le quietanze di pagamento rilasciate dagli organi competenti per tutte le ritenute o deduzioni applicate.

9 Servizi

- 9.1 Cytiva fornirà i Servizi espressamente indicati nel Contratto durante il normale orario di lavoro, se non diversamente specificato nel Contratto. La fornitura da parte di Cytiva (su richiesta dell'Acquirente) di (i) servizi aggiuntivi o di (ii) Servizi al di fuori di tale orario, darà luogo a ulteriori addebiti in base alle tariffe di Cytiva in vigore alla data di prestazione, inclusi gli oneri per lavoro straordinario, se pertinenti, e sarà considerata in aggiunta agli importi definiti nel Contratto.
- 9.2 Cytiva potrà addebitare all'Acquirente, in base alle proprie tariffe di manodopera standard, il costo relativo al tempo (nel complesso superiore a 30 minuti) impiegato per la predisposizione online/sul sito, la preparazione e presentazione della documentazione e lo svolgimento degli incombenzi amministrativi richiesti dall'Acquirente in relazione alla fornitura dei Servizi da parte di Cytiva, e per il tempo di permanenza dei Rappresentanti di Cytiva presso il Luogo di prestazione dei Servizi.
- 9.3 Qualsiasi obbligo di fornitura dei Servizi da parte di Cytiva presso un determinato Luogo di prestazione dei Servizi è subordinato alla messa a disposizione da parte dell'Acquirente di un ambiente idoneo, sicuro e privo di pericoli che permetta ai Rappresentanti di Cytiva di prestare tali Servizi nel rispetto della legge applicabile.

- 9.4 L'Acquirente dovrà (i) consentire e agevolare ai Rappresentanti di Cytiva l'accesso al Luogo di prestazione dei Servizi durante il normale orario di lavoro per l'adempimento degli obblighi contrattuali di Cytiva; (ii) presentare dichiarazioni attestanti l'osservanza degli obblighi in tema di salute e sicurezza debitamente compilate, se e quando richiesto da Cytiva; (iii) fornire informazioni scritte ai Rappresentanti di Cytiva che lavorano presso il Luogo di prestazione dei Servizi in merito ai pericoli e alle procedure di sicurezza, insieme a un elenco di eventuali materiali pericolosi (per es. amianto, piombo o mercurio) presenti sul Luogo di prestazione dei Servizi o in prossimità dello stesso e con cui tali Rappresentanti possono venire in contatto, e le eventuali schede di dati di sicurezza associate; e (iv) assumere la responsabilità di intraprendere tutte le azioni necessarie per attenuare, rimuovere e/o rimediare a qualsiasi situazione di rischio il Luogo di prestazione dei Servizi, incluse quelle necessarie per rimuovere sangue, liquidi corporei e altri materiali potenzialmente infettivi da tutte le apparecchiature collegate alla prestazione dei Servizi.

Se non diversamente concordato per iscritto o richiesto dalla legge, (i) l'Acquirente sarà responsabile della corretta gestione, conservazione e smaltimento di tutti i rifiuti associati ai Servizi, e (ii) l'obbligo di Cytiva di ritirare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non include l'obbligo di procurare l'accesso fisico alle apparecchiature; la disinstallazione; lo scollegamento; la disinfezione; la movimentazione mediante gru/il sollevamento; il trasporto verso un'area di carico a livello del suolo o una rampa; l'imballaggio; o qualsiasi analoga attività correlata: e l'Acquirente dovrà svolgere tali attività a proprie spese se e quando richiesto.

- 9.5 Se richiesto da Cytiva (o dalla legge applicabile), l'Acquirente dovrà rendere disponibile almeno una (1) persona debitamente qualificata che possa garantire la sicurezza dei Rappresentanti di Cytiva in ogni momento durante la prestazione dei Servizi presso il Luogo di prestazione dei Servizi. In mancanza, Cytiva si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente, in base al tariffario al momento in uso da parte di Cytiva, il costo associato alla presenza di un incaricato di Cytiva aggiuntivo. I Rappresentanti di Cytiva possono sospendere la prestazione dei Servizi e scollegare le relative apparecchiature se ritengono che sussista un rischio per la loro salute o sicurezza.
- 9.6 L'Acquirente fornirà ai Rappresentanti di Cytiva presso il Luogo di prestazione dei Servizi i mezzi e le strutture ragionevolmente richiesti per consentire la prestazione dei Servizi, inclusi collegamento alla rete elettrica, spazio di lavoro, luce, acqua, una linea telefonica e Internet.
- 9.7 L'Acquirente procurerà (a proprie spese) le idonee autorizzazioni e/o licenze per l'uso da parte di Cytiva del software di servizio dell'Acquirente e/o di Terze Parti, della documentazione e di altre informazioni di natura riservata che siano ragionevolmente necessarie per consentire la prestazione dei Servizi da parte di Cytiva.
- 9.8 Fatti salvi gli obblighi di riservatezza enunciatati al Paragrafo 15, Cytiva avrà il diritto di raccogliere dati sulle prestazioni e sull'uso dei Prodotti durante la fornitura dei Servizi e di utilizzarli liberamente, incluso per scopi di sviluppo di prodotti/servizi, benchmarking e iniziative in tema di qualità. Gli eventuali dati raccolti da Cytiva saranno utilizzati in conformità alla legge applicabile.
- 9.9 L'Acquirente assicurerà che i propri Rappresentanti si attengano a tutte le norme e procedure applicabili durante la propria permanenza presso i locali di Cytiva.
- 9.10 Si riterrà che Cytiva abbia adempiuto al suo obbligo di fornire i Servizi (diversi dai Servizi di Riparazione e Manutenzione) alla prima delle due seguenti date: (i) alla data di completamento dei Servizi in questione; o (ii) alla scadenza di 12 mesi da (a) per i Servizi relativi alle Apparecchiature ordinate ai sensi del Contratto, la data di presa in consegna di tali Apparecchiature, o (b) per gli altri Servizi, la data della Conferma d'Ordine.

10 Supporto per l'accesso da remoto

- 10.1 L'Acquirente prende atto che la capacità di Cytiva di fornire supporto per l'accesso da remoto e/o servizi di monitoraggio proattivo, siano essi inclusi con i Prodotti o acquistati separatamente dall'Acquirente, dipende dalla disponibilità dell'Acquirente ad autorizzare e abilitare Cytiva a connettersi (e mantenere tale connessione) con il(i) relativo(i) Prodotto(i) in modalità remota come richiesto.
- 10.2 Il supporto da remoto, se disponibile, sarà fornito tramite servizi telefonici e/o comunicazione online e/o applicazioni di controllo durante il normale orario di lavoro della sede di Cytiva responsabile della fornitura dei Servizi (se non diversamente ed espressamente concordato nel Contratto). Qualora si richieda un esperto in materia e questi non sia immediatamente disponibile, Cytiva farà quanto ragionevolmente possibile da un punto di vista commerciale per provvedere in un tempo adeguatamente breve.

11 Software

- 11.1 **Previsioni generali.** Alcuni Software sono assoggettati ad accordi su software aggiuntivi, licenze e/o altri termini per prodotti specifici, come eventualmente indicato da Cytiva per iscritto, incluso nel Preventivo, sul sito web di Cytiva o nella documentazione che accompagna tali Software ("**Termini Specifici**"), i quali prevarranno su qualsiasi disposizione conflittuale contenuta nei presenti Termini.
- 11.2 **Software di Terze Parti.** L'Acquirente riconosce e accetta che: (a) il suo diritto di usare qualsiasi Software di Terze Parti fornito da Cytiva in virtù del Contratto è soggetto ai termini di licenza applicabili a tale Software di Terze Parti (e

l'Acquirente applicherà (come necessario) e rispetterà i medesimi); e (b) eventuali garanzie e indennizzi indicati nel Contratto non si applicheranno al Software di Terze Parti.

- 11.3 **Licenza, non Vendita.** L'Acquirente riconosce che Cytiva concede in licenza (non vende) il Software all'Acquirente e che qualsiasi riferimento ai termini "acquisto", "vendita" o similari, in relazione al Software, debba intendersi come avente il significato di "licenza". Cytiva si riserva tutti i diritti sul Software e nessun diritto di proprietà, titolo o interesse ad esso associato può essere oggetto di trasferimento in forza del Contratto, salvo le licenze espressamente concesse in virtù del presente Contratto.
- 11.4 **Concessione.** Cytiva con il presente Contratto concede all'Acquirente una licenza non esclusiva, non suscettibile di cessione o sublicenza per l'uso del Software esclusivamente in forma di codice oggetto per le sole finalità di impiego del Software da parte dell'Acquirente in relazione alle proprie normali attività aziendali interne e per il funzionamento delle Apparecchiature a cui è (eventualmente) riferito. Tale licenza terminerà:
- automaticamente se l'Acquirente è inadempiente ai sensi del Paragrafo 11.5 o se omette il pagamento di somme dovute in relazione al Software (o alle Apparecchiature associate);
 - al termine di qualsiasi periodo o durata della licenza indicato nel Contratto;
 - per il Software a Titolo Gratuito, in qualsiasi momento, dietro invio di comunicazione scritta da parte di Cytiva all'Acquirente a esclusiva e assoluta discrezione di Cytiva (senza necessità di giusta causa);
 - al cessare del legittimo possesso da parte dell'Acquirente di qualsiasi Apparecchiatura (che incorpora o necessita di Software per il proprio funzionamento); o
 - alla risoluzione o scadenza del Contratto, e, alla cessazione di tale licenza, l'Acquirente dovrà immediatamente interrompere l'uso del Software e (dietro istruzioni di Cytiva) dovrà restituire e/o cancellare il Software (e tutte le copie dello stesso).
- 11.5 L'Acquirente non dovrà: (i) utilizzare alcun Software in modo non conforme ai Termini Specifici attinenti; (ii) concedere, cedere, trasferire, o altrimenti rendere disponibile a qualsiasi Terza Parte qualsivoglia diritto in un Software; (iii) divulgare a qualsiasi Terza Parte informazioni contenute in qualsiasi Software o nella relativa documentazione; (iv) copiare o riprodurre qualsiasi Software (a eccezione di una sola copia per scopi di back-up o come altrimenti ed espressamente consentito dalle norme imperative di diritto applicabili); (v) alterare o modificare qualsiasi Software; (vi) svolgere attività di reverse engineering (o utilizzare una o più sequenze o altri metodi con finalità di reverse engineering), decompilare, disassemblare o creare opere derivate sulla base di qualsiasi Software; o (vii) trasferire qualsiasi Software al di fuori del paese di consegna o della rete IT dell'Acquirente.

12 Garanzie

- 12.1 I Paragrafi da 12.2 a 12.11 incluso non si applicano qualora (ma solo nella misura in cui) siano stati concordati termini di garanzia differenti nel Contratto e/o i Prodotti siano coperti da una garanzia emessa da una Terza Parte produttrice.
- 12.2 **Beni.** Nel rispetto di quanto stabilito ai Paragrafi da 12.7 a 12.9 incluso, Cytiva garantisce che alla consegna e fino (i) al termine della vita utile dei Beni specificata o (ii) per Beni per i quali non sia stata specificata la durata della vita utile, alla scadenza di dodici (12) mesi dalla consegna, i Beni saranno materialmente conformi alle Specifiche e saranno esenti da difetti sostanziali di fabbricazione o di composizione (quanto ai materiali impiegati in tale fabbricazione).
- 12.3 **Apparecchiature.** Nel rispetto di quanto stabilito ai Paragrafi da 12.7 a 12.9 incluso, Cytiva garantisce che alla consegna e fino: (i) alla prima scadenza tra (A) dodici (12) mesi dal termine dell'installazione o (B) quindici (15) mesi dalla data di spedizione delle Apparecchiature dallo stabilimento di Cytiva, per le Apparecchiature che devono essere installate da Cytiva ai sensi del Contratto, e; (ii) alla scadenza di 12 mesi dalla data di spedizione delle Apparecchiature dallo stabilimento di Cytiva, per tutte le altre Apparecchiature; le Apparecchiature saranno materialmente conformi alle Specifiche ed esenti da difetti di fabbricazione o di composizione (quanto ai materiali impiegati in tale fabbricazione).
- 12.4 **Software.** Nel rispetto di quanto stabilito ai Paragrafi da 12.7 a 12.9 incluso, Cytiva garantisce che per un periodo di novanta (90) giorni dalla ricezione del Software da parte dell'Acquirente: (i) qualsiasi supporto su cui è fornito il Software sarà esente da difetti di fabbricazione o di composizione (quanto ai materiali impiegati in tale fabbricazione) nelle normali condizioni di utilizzo; e (ii) il Software conterrà sostanzialmente la funzionalità descritta nelle Specifiche e, se correttamente installato su un computer, altri strumenti o Apparecchiature rispondenti ai requisiti descritti in tali Specifiche e utilizzati in conformità alle stesse, funzionerà sostanzialmente in conformità alle medesime. La garanzia descritta nel presente Paragrafo 12.4 relativamente al Software fornito insieme o incorporato nelle Apparecchiature fornite in virtù del Contratto, o necessario per il loro funzionamento, si applicherà per la durata del Periodo di Garanzia relativo a tali Apparecchiature, se non diversamente concordato per iscritto. Le garanzie descritte nel presente Paragrafo 12.4 non si applicheranno ad alcun Software a Titolo Gratuito, e Cytiva non avrà alcun obbligo di prestare alcun servizio, supporto, Release di Manutenzione o altro in relazione al Software a Titolo Gratuito.
- 12.5 **Servizi.** Nel rispetto di quanto stabilito ai Paragrafi da 12.7 a 12.9 incluso, Cytiva

garantisce che tutti i Servizi saranno svolti con ragionevole diligenza e competenza.

La presente garanzia si applicherà unicamente per un periodo di novanta (90) dal completamento dei relativi Servizi.

- 12.6 **Proprietà Intellettuale.** Salvo quanto stabilito ai Paragrafi da 12.7 a 12.9 incluso, Cytiva garantisce che, per quanto a sua conoscenza, la fabbricazione o la vendita da parte di Cytiva di qualsivoglia Prodotto ai sensi del presente Contratto (ad esclusione dei Prodotti Personalizzati e dei Prodotti per Colture Cellulari) non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Ad ulteriore chiarimento, si precisa che la presente garanzia non si applica all'uso di tali Prodotti da parte dell'Acquirente.

12.7 Tutte le richieste di avvalersi delle garanzie descritte al Paragrafi da 12.2 a 12.6 incluso devono essere formulate per iscritto e ricevute da Cytiva entro il relativo Periodo di Garanzia.

12.8 Tutte le garanzie fornite da Cytiva in relazione ai Prodotti o Servizi sono non trasferibili.

12.9 L'INTERA RESPONSABILITÀ DI CYTIVA E LA SOLA ED ESCLUSIVA TUTELA ACCORDATA ALL'ACQUIRENTE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DESCRITTE:

- NEI PARAGRAFI DA 12.2 A 12.4 INCLUSO, SARA' LIMITATA ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O RIMBORSO AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DI CYTIVA;
- NEL PARAGRAFO 12.5, SARA' LIMITATA AL RICONOSCIMENTO IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE DI UN CREDITO PER IL VALORE DEI SERVIZI IN OGGETTO O ALLA LORO RINNOVATA PRESTAZIONE, AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DI CYTIVA; E
- NEL PARAGRAFO 12.6, SARA' LIMITATA, AD ESCLUSIVA DISCREZIONE DI CYTIVA, A: (I) PROCURARSI IL DIRITTO DI CONTINUARE A FORNIRE TALI PRODOTTI ALL'ACQUIRENTE; (II) MODIFICARE I PRODOTTI IN MODO CHE NON COMPORTINO PIÙ ALCUNA VIOLAZIONE; (III) SOSTITUIRE I PRODOTTI CON UN EQUIVALENTE CHE NON COMPORTI LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI; O (IV) ACCETTARE LA RESTITUZIONE DEI PRODOTTI A CYTIVA E, AL RICEVIMENTO DEGLI STESSI, RIMBORSARE ALL'ACQUIRENTE IL PREZZO DI ACQUISTO CORRISPONTO PER TALI PRODOTTI.

12.10 L'applicazione di qualsiasi forma di tutela accordata all'Acquirente ai sensi della garanzia non estenderà la durata del Periodo di Garanzia.

12.11 La proprietà dei componenti sostituiti in garanzia passerà a Cytiva all'atto della loro sostituzione e l'Acquirente dovrà tempestivamente restituire gli stessi a Cytiva (a richiesta e spese di Cytiva).

12.12 FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE DESCRITTE NEI PARAGRAFI DA 12.2 A 12.6 INCLUSO, CYTIVA NON PRESTA ALCUNA GARANZIA DI NESSUN TIPO IN RELAZIONE AI PRODOTTI E AI SERVIZI, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI (A) QUALITÀ SODDISFACENTE; (B) COMMERCIALIZZABILITÀ; (C) IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE IMPIEGO; O (D) NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZE PARTI; SIA TALE GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITAMENTE PREVISTA PER LEGGE (FATTA ECCEZIONE PER QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA RELATIVA ALLA TITOLARITÀ) O ALTRIMENTI PREVISTA. SENZA LIMITAZIONE DI QUANTO PRECEDE, CYTIVA NON PRESTA ALCUNA GARANZIA NE' ASSUME ALCUN IMPEGNO, E NON RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE CIRCA IL FATTO CHE I PRODOTTI, LE PRESTAZIONI FORNITE E/O I SERVIZI: SARANNO CONFORMI AI REQUISITI DELL'ACQUIRENTE; CONSEGUIRANNO I RISULTATI PREVISTI; SARANNO COMPATIBILI O FUNZIONERANNO CON ALTRI BENI, SOFTWARE, APPLICAZIONI, HARDWARE, APPARECCHIATURE, SISTEMI O SERVIZI; OPERERANNO SENZA INTERRUZIONE; SARANNO CONFORMI A QUALSIASI STANDARD DI PRESTAZIONI O AFFIDABILITÀ; O SARANNO ESENTI DA ERRORI.

12.13 Se non espressamente concordato per iscritto, Cytiva non è obbligata a provvedere allo smontaggio o alla reinstallazione di qualsiasi Prodotto in relazione a qualsiasi richiesta di utilizzo della garanzia.

13 Esclusioni di Garanzia

- 13.1 Cytiva non avrà alcuna responsabilità ai sensi di qualsiasi garanzia (incluse quelle indicate al Paragrafo 12) in relazione o in conseguenza: (i) dell'uso di un Prodotto in combinazione con software, strumenti, hardware, apparecchiature, forniture, accessori o altri materiali o servizi non forniti o raccomandati per iscritto da Cytiva; (ii) di specifiche o materiali forniti dall'Acquirente e/o dei Componenti Specificati; (iii) del normale deterioramento d'uso; (iv) di dolo, negligenza o atto volontario dell'Acquirente o di sue Affiliate o Rappresentanti; (v) della spedizione, della conservazione o delle condizioni di impiego successive alla consegna; (vi) dell'uso non corretto o dell'uso dei Prodotti in modo non conforme al loro Uso Previsto o alle raccomandazioni scritte, istruzioni o specifiche di Cytiva; (vii) di qualsiasi installazione, alterazione, modifica, riparazione o potenziamento di un Prodotto da parte dell'Acquirente o di qualsiasi Terza Parte senza il preventivo consenso scritto di Cytiva; (viii) dell'utilizzo dei Prodotti da parte dell'Acquirente asseritamente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi Terza Parte; (ix) di eventuali danni intervenuti dopo la consegna dei Prodotti; (ix) della mancata installazione da parte dell'Acquirente di qualsiasi Release di Manutenzione

eventualmente di volta in volta prescritta da Cytiva; (xi) del trasferimento, installazione o uso del Prodotto in un luogo diverso dal relativo luogo di consegna; o (xii) di qualsiasi Prodotto o Servizio, se il pagamento di tutte le somme dovute in relazione allo stesso non è effettuato per intero alla scadenza (salvo qualora il solo motivo del mancato pagamento sia la violazione di una garanzia descritta nel Paragrafo 12 relativamente al Prodotto o Servizio e di cui Cytiva sia stata informata in conformità al Paragrafo 12.7).

14 Diritti di Proprietà Intellettuale

- 14.1 Tutti i concetti, idee, brevettabili o meno, dispositivi, invenzioni, copyright, miglioramenti o scoperte, progetti (inclusi disegni, schemi e specifiche), stime, know-how, prezzi, note, dati elettronici, materiali per la formazione, e altre informazioni o documenti che sono: (a) creati, preparati, messi in pratica o comunicati da Cytiva all'Acquirente in virtù del presente Contratto; (b) sviluppati nell'esecuzione del Contratto; e/o (c) basati su, derivati da, o facenti uso delle Informazioni Riservate di Cytiva, e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi, saranno e in ogni momento rimarranno di proprietà di Cytiva ("Proprietà di Cytiva"). L'Acquirente con il presente Contratto cede a Cytiva ogni diritto, titolo e interesse dell'Acquirente rispetto alla Proprietà di Cytiva, e accetta di espletare le formalità richieste per assicurare a Cytiva la titolarità dei diritti sulla Proprietà di Cytiva. Nessun diritto, titolo o interesse in qualsiasi brevetto, marchio commerciale, nome commerciale o segreto commerciale, Proprietà di Cytiva o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di Cytiva (sia nei Prodotti e/o Servizi o in altra forma) verrà trasmesso o trasferito all'Acquirente, e Cytiva manterrà in ogni momento i diritti di proprietà su tali beni. Fermo restando quanto affermato sopra, Cytiva concede all'Acquirente una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'uso della Proprietà di Cytiva solo nella misura necessaria ed esclusivamente per l'uso da parte dell'Acquirente dei Prodotti e/o Servizi di qualsiasi prestazione fornita in relazione ai Servizi conformemente al Contratto. L'Acquirente non dovrà rimuovere alcun avviso relativo ai diritti di proprietà da qualsiasi Proprietà di Cytiva né divulgare qualsiasi Proprietà di Cytiva a Terze Parti senza il preventivo consenso scritto di Cytiva.
- 14.2 Come condizione per la fornitura da parte di Cytiva dei Prodotti all'Acquirente, l'Acquirente dovrà astenersi e fare in modo che i propri dipendenti, agenti e Rappresentanti si astengano (in ogni caso direttamente o indirettamente) dal: (i) modificare o alterare i Prodotti, (ii) disassemblare, decompilare o altrimenti svolgere attività di reverse engineering o analizzare i Prodotti, (iii) rimuovere qualsiasi elemento di identificazione del Prodotto o relativo ai diritti di proprietà, (iv) modificare i Prodotti o creare opere derivate dagli stessi, (v) intraprendere qualsiasi altra azione contraria ai diritti di Cytiva sulla tecnologia e sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, (vi) assistere altri nel compimento delle suddette azioni o chiedere ad altri di compierle.
- 14.3 L'Acquirente non dovrà utilizzare alcun marchio commerciale, nome commerciale, marca, nome di marca o logo di Cytiva o di sue Affiliate senza il preventivo consenso scritto di Cytiva.
- 14.4 Laddove l'Acquirente richieda l'uso di Componenti Specificati e/o fornisca progetti, disegni o specifiche a Cytiva per l'uso da parte di Cytiva nella fabbricazione di Sistemi e/o Prodotti Personalizzati e/o nella fornitura dei Servizi, l'Acquirente garantirà che tale fabbricazione e, in relazione ai Componenti Specificati, l'uso insieme a tali Prodotti o l'incorporazione in essi e la vendita degli stessi e/o la fornitura di tali Servizi da parte di Cytiva non costituiranno violazione dei diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi Terza Parte. Cytiva non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per eventuali danni o perdite derivanti da disegni, specifiche o altri diritti di proprietà intellettuale forniti da o per conto dell'Acquirente a Cytiva, sue Affiliate o Rappresentanti.

15 Riservatezza

- 15.1 Tutte le informazioni indicate come riservate ("Informazioni Riservate") che sono divulgate da una qualsiasi delle Parti ("Parte Divulgante") all'altra parte ("Parte Ricevente") dovranno, per non meno di 5 (cinque) anni dalla data di tale divulgazione (ai sensi del Paragrafo 15.3), essere mantenute riservate dalla Parte Ricevente, la quale durante tale periodo: (a) non dovrà divulgarle a terzi (se non a suoi Rappresentanti che abbiano necessità di averne conoscenza e che siano vincolati da obblighi scritti di riservatezza non meno onerosi di quelli incombenti sulla Parte Ricevente ai sensi del Contratto) e (b) non dovrà utilizzarle per qualsiasi scopo diverso da quanto richiesto per esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto.
- 15.2 Le Informazioni Riservate non includeranno informazioni che:
- sono o vengono rese pubblicamente note (non quale conseguenza della divulgazione non autorizzata ad opera della Parte Ricevente o di un suo Rappresentante);
 - sono divulgate alla Parte Ricevente da una terza parte legittimamente autorizzata a tale divulgazione;
 - erano note alla Parte Ricevente, come dimostrabile sulla base di prove scritte, prima che le stesse fossero divulgate come qui indicato; o
 - di cui viene richiesta alla Parte Ricevente la divulgazione in virtù della legge o di un provvedimento giuridicamente vincolante.
- 15.3 Le restrizioni definite nel Paragrafo 15.1 (a) e (b) si applicheranno senza limiti di tempo in relazione a tutte le Informazioni Riservate identificate da Cytiva come propri segreti commerciali.
- 15.4 In seguito alla richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà

tempestivamente provvedere alla restituzione alla Parte Divulgante o alla distruzione di tutte le Informazioni Riservate.

- 15.5 Nulla di quanto contenuto nel Contratto impedirà a una Parte di richiedere misure urgenti di tutela onde prevenire la violazione del presente Paragrafo 15.

16 Sicurezza

- 16.1 Cytiva non è responsabile di: (i) garantire la sicurezza della rete dell'Acquirente; (ii) impedire l'accesso non autorizzato alla rete dell'Acquirente, al Software o a qualsiasi Apparecchiatura; (iii) predisporre o gestire copie di backup; (iv) garantire l'integrità dei dati; (v) recuperare dati, immagini, apparecchiature o software persi, corrotti o danneggiati; o (vi) fornire o convalidare antivirus o altri mezzi di protezione informatica correlati. CYTIVA NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITE O DANNI PROVOCATI DALL'ACCESSO NON AUTORIZZATO A SOFTWARE, APPARECCHIATURE O QUALSIASI RETE.

17 Responsabilità

- 17.1 FERMO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 17.3, IN NESSUN CASO CYTIVA SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI (I) PERDITE O DANNI CONSEGUENTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O PUNITIVI; (II) PERDITE DI LUCRO, CONTRATTI, OPPORTUNITÀ COMMERCIALI O PREVISTI RISPARMI; (III) RIDUZIONI DI VALORE; (IV) PERDITE O DANNI A SISTEMI INFORMATICI O DATI; O (V) PERDITE DI AVVIAMENTO DERIVANTI DA O CORRELATI O CONNESSI AL PRESENTE CONTRATTO, INDIPENDENTEMENTE (A) DAL FATTO CHE TALI PERDITE O DANNI FOSSE PREVEDIBILI, (B) DAL FATTO CHE CYTIVA FOSSE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI PERDITE O DANNI E (C) DAL TIPO DI RESPONSABILITÀ GIURIDICA O DAI PRINCIPI DI EQUITÀ (CONTRATTO, ILLECITO (INCLUSA NEGLIGENZA) O ALTRO) SU CUI SI BASA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO. SENZA LIMITAZIONE A QUANTO INDICATO SOPRA, IN NESSUN CASO CYTIVA SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI COSTI DI RIFABBRICAZIONE, RILAVORAZIONE, DISINSTALLAZIONE O REINSTALLAZIONE SOSTENUTI DALL'ACQUIRENTE.
- 17.2 FERMO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 17.3, IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI CYTIVA DERIVANTE DA O CORRELATA O CONNESSA AL PRESENTE CONTRATTO, DI NATURA CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE O ALTRO, POTRÀ ECCEDERE IL TOTALE DEGLI IMPORTI CORRISPOSTI A CYTIVA PER I PRODOTTI O SERVIZI CHE HANNO DATO ORIGINE A TALE RESPONSABILITÀ.
- 17.3 NULLA DI QUANTO CONTENUTO IN QUESTO CONTRATTO LIMITA O ESCLUDE EVENTUALI RESPONSABILITÀ CHE NON POSSANO LEGALMENTE ESSERE LIMITATE O ESCLUSE.

18 Indennizzo

- 18.1 Ciascuna delle Parti dovrà difendere, risarcire e tenere indenne l'altra Parte da e contro eventuali danni, perdite, responsabilità, costi e spese (incluse le spese legali in ragionevole ammontare) ("Danni") subiti o sostenuti da tale Parte indennizzata e derivanti, direttamente o indirettamente, da rivendicazioni di terze parti per dolo o colpa grave attribuibili alla Parte indennizzante e/o sue Affiliate o Rappresentanti in relazione al Contratto.
- 18.2 L'Acquirente dovrà difendere, risarcire e tenere indenne Cytiva, le sue Affiliate e irrispettivi Rappresentanti (nell'insieme, i "Beneficiari"), da e contro eventuali Danni subiti o sostenuti dai Beneficiari e derivanti, direttamente o indirettamente, da: (i) eventuali rivendicazioni per presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Terze Parti derivanti da (a) l'uso da parte dell'Acquirente dei Prodotti e/o delle prestazioni fornite in relazione ai Servizi o (b) la fornitura di Servizi e/o la fabbricazione di Prodotti o Sistemi Personalizzati da parte di Cytiva utilizzando disegni, specifiche o altra proprietà intellettuale forniti da o per conto dell'Acquirente ai Beneficiari o utilizzando o incorporando i Componenti Specificati; (ii) eventuali alterazioni o modifiche apportate ai Prodotti o parte(i) degli stessi da soggetti diversi da Cytiva; (iii) l'uso dei Prodotti in combinazione con prodotti non forniti da Cytiva; (iv) l'incorporazione da parte dell'Acquirente dei Prodotti o di parte degli stessi in prodotti venduti dall'Acquirente o da qualsiasi terza parte e/o l'eventuale successivo utilizzo degli stessi; (v) diagnosi mediche o decisioni di trattamento terapeutico; e/o (vi) l'uso dei Prodotti in un modo o ambiente, o per qualsiasi scopo, diverso da quello per cui sono stati progettati da Cytiva, o contrariamente alle istruzioni o raccomandazioni scritte di Cytiva (incluso qualsiasi Uso Previsto) e/o (vii) la violazione da parte dell'Acquirente del Paragrafo 23, ivi incluse eventuali conseguenze - derivanti dalla designazione di un soggetto cui si applicano restrizioni in materia di esportazioni e commercio internazionale, da rapporti commerciali intrattenuti con paesi ad alto rischio o soggetti ad embargo - causate da atti o omissioni dell'Acquirente.
- 18.3 In deroga a qualsiasi altra previsione termine del presente Paragrafo 18, la Parte indennizzante non sarà responsabile per danni causati dalla Parte indennizzata. Nessuna delle Parti sarà responsabile per la risoluzione di una rivendicazione che sia avanzata senza il suo preventivo consenso scritto.

19 Durata e Risoluzione

- 19.1 Il Contratto entra in vigore come definito nel Paragrafo 1.6 e resterà in vigore finché ciascuna delle Parti avrà adempiuto ai propri obblighi previsti dal Contratto e fino a scadenza di qualsiasi licenza concessa in base ai termini del Contratto o fino a che il Contratto abbia cessazione in conformità ai termini dello stesso.
- 19.2 Nel rispetto della legge applicabile, il Contratto può essere risolto da ciascuna Parte immediatamente dietro invio di comunicazione scritta all'altra Parte qualora tale altra Parte:

- a) sia sostanzialmente inadempiente ai propri obblighi previsti dal Contratto e (i) tale inadempimento non sia rimediabile, o (ii) l'altra Parte manchi di porre rimedio a tale inadempimento entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui la Parte non inadempiente richiede che vi sia posto rimedio; o
- b) sia insolvente, presenti istanza di liquidazione giudiziale o intraprenda o sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale

20 Forza Maggiore

- 20.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile (o ritenuta inadempiente al contratto) per qualsiasi omissione o ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali (diversi dall'obbligo di pagamento) se tale omissione o ritardo è da attribuire a qualsiasi causa che esula dal ragionevole controllo di tale Parte, inclusi guerre, atti di terrorismo, sommosse, incendi, esplosioni, alluvioni, terremoti, fenomeni meteorologici estremi, insurrezioni, scioperi, serrate o vertenze sindacali (anche riferite ai propri dipendenti), epidemie, pandemie, contagi, malattie o quarantene, restrizioni valutarie, carenze di servizi di trasporto, incapacità di reperire elettricità o carburante, carenze generali di materiali o incapacità di reperire gli stessi, blocchi di apparecchiature alla dogana, ritardate o mancate emissioni di licenze di esportazione, embarghi all'importazione o esportazione, sanzioni, atti o omissioni di governi nell'esercizio della propria sovranità o interruzioni di servizi o trasporti pubblici (ciascuno, un "Evento di Forza Maggiore"). Tale inadempimento sarà giustificato finché perdura l'Evento di Forza Maggiore. La Parte colpita dovrà fornire tempestiva comunicazione scritta di tale Evento di Forza Maggiore all'altra Parte. Se l'Evento di Forza Maggiore perdura per oltre due (2) mesi, Cytiva potrà recedere dal Contratto dietro invio di comunicazione scritta senza incorrere in alcuna responsabilità per effetto di tale recesso.

21 Protezione dei Dati

- 21.1 L'Acquirente e Cytiva dovranno attenersi alle leggi sulla protezione dei dati applicabili alle rispettive procedure di trattamento dei dati personali ai sensi del Contratto. Cytiva dovrà trattare i dati personali ai fini della fornitura dei Prodotti e/o Servizi in conformità alle istruzioni dell'Acquirente.
- 21.2 Qualora l'Acquirente divulghi dati personali a Cytiva in relazione al Contratto, si applicheranno le seguenti disposizioni:
- dati personali saranno divulgati a Cytiva nella misura ragionevolmente necessaria a Cytiva per fornire i Prodotti e/o Servizi, incluso per le finalità di manutenzione e riparazione delle Apparecchiature, se pertinente.
 - L'Acquirente con il presente acconsente a tutte le azioni intraprese con riguardo ai dati personali divulgati a Cytiva in conformità alla [Politica sulla Privacy di Cytiva](#), inclusi il ricorso a subfornitori e i trasferimenti di dati.
 - In fase di manutenzione o riparazione di Apparecchiature, Cytiva compirà ogni ragionevole sforzo per non accedere ai dati personali dell'Acquirente, di suoi dipendenti, clienti o pazienti, e vi accederà solo nella misura necessaria.
 - I dati personali saranno trattati finché necessario per la fornitura dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi all'Acquirente.
 - Per le finalità di manutenzione e riparazione delle Apparecchiature, Cytiva può, tramite accesso remoto, raccogliere dati personali che saranno utilizzati in conformità a tutte le leggi e regolamenti federali, statali e locali applicabili e in maniera tale da mantenere la riservatezza.
 - Cytiva dovrà garantire che eventuali soggetti da essa autorizzati a trattare dati personali siano vincolati da appropriati obblighi di riservatezza.
 - Cytiva dovrà fornire ragionevole assistenza all'Acquirente nell'esercizio degli obblighi di titolare del trattamento dei dati dell'Acquirente che derivano dalle vigenti leggi sulla privacy, incluso in relazione ai diritti degli interessati al trattamento, alle notifiche di violazioni dei dati e alla fornitura della necessaria documentazione.
 - Cytiva metterà a disposizione dell'Acquirente tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'ottemperanza agli obblighi definiti nelle vigenti leggi sulla tutela dei dati e fornirà il proprio ragionevole consenso e contributo all'esecuzione da parte dell'Acquirente di verifiche, incluse ispezioni, con spese esclusivamente a carico dell'Acquirente.
 - Cytiva dovrà tempestivamente informare l'Acquirente nel caso in cui, a suo giudizio, un'istruzione costituisca violazione delle vigenti leggi sulla tutela dei dati.
- 21.3 Prima di restituire qualsiasi Apparecchiatura a Cytiva, l'Acquirente dovrà trattarla per assicurare che tutti i dati personali conservati in tale Apparecchiatura siano cancellati. L'Acquirente dà atto che, in ogni caso, tutte le impostazioni e i dati conservati nell'Apparecchiatura restituita possano essere cancellati da Cytiva.
- 21.4 Prima e durante il periodo di validità del Contratto, l'Acquirente può fornire a Cytiva dati personali relativi al proprio personale o ad altri individui coinvolti nell'uso dei Prodotti e/o Servizi. L'Acquirente acconsente al trattamento di tali dati personali da parte di Cytiva, di sue Affiliate e dei rispettivi fornitori, e dovrà, nella misura richiesta dalla legge, inviare opportuna notifica ai singoli individui (Politica sulla Privacy di Cytiva) od ottenere il necessario consenso per tale trattamento dei loro dati personali per le seguenti specifiche finalità: (i) esecuzione del Contratto; (ii) fornitura di informazioni sui prodotti e servizi di Cytiva (per es. aggiornamenti normativi); (iii) trasferimento dei dati personali come specificato nel Paragrafo 21.5 e (iv) adempimento dei requisiti giuridici o normativi.
- 21.5 Cytiva può trasferire i dati personali relativi al personale dell'Acquirente o ad

altri individui coinvolti nell'uso dei Prodotti e/o Servizi a destinatari ubicati in giurisdizioni che non offrono lo stesso livello di protezione dei dati. Cytiva agisce in tal senso in base alle Clausole contrattuali standard dell'UE o altro meccanismo legalmente approvato per il trasferimento dei dati. Nella misura in cui l'Acquirente è il titolare del trattamento di tali dati e se pertinente, l'Acquirente provvederà a (i) fornire opportuna comunicazione agli individui interessati ([Politica sulla Privacy di Cytiva](#)), (ii) ottenere l'eventuale consenso, se applicabile, (iii) offrire alle persone le opzioni disponibili in relazione all'uso, divulgazione o altro trattamento dei loro dati personali, e (iv) offrire alle persone l'opportunità di esercitare il proprio diritto di accesso ai propri dati personali.

- 21.6 L'Acquirente conviene che Cytiva possa trattare particolari dati de-identificati e/o aggregati per le finalità descritte nei Paragrafi 21.2 e 21.4. L'Acquirente prende atto che i dati di prestazioni relativi ai Prodotti e/o Servizi raccolti da Cytiva per uso interno saranno utilizzati da Cytiva in conformità a tutte le leggi e regolamenti vigenti e in maniera tale da mantenere la riservatezza.

22 Legge regolatrice e Giurisdizione

- 22.1 Il Contratto sarà regolato e interpretato in conformità al diritto sostanziale del Paese in cui si trova la sede della società del gruppo Cytiva (o relativa filiale) che è parte del Contratto, e le parti con il presente riconoscono la giurisdizione esclusiva dei tribunali commerciali ubicati nella capitale di quel Paese. Le Parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. LE PARTI ESPRESSAMENTE RINUNCIANO A QUALSIASI DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA.

23 Controllo delle Esportazioni

- 23.1 Ciascuna Parte ottempererà a tutte le leggi e normative applicabili in materia di commercio internazionale, ivi incluse le leggi e normative in materia di controllo delle esportazioni, importazioni, dogane e sanzioni degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Cina, di Singapore e di qualsiasi altra giurisdizione applicabile (collettivamente, le "Leggi e Normative sul Commercio Internazionale"), non dovrà intraprendere alcuna azione che possa indurre l'altra Parte a violare le Leggi e Normative sul Commercio Internazionale e dovrà fornire ragionevole cooperazione e le informazioni necessarie a garantire la conformità a tali Leggi e Normative, ivi incluso per l'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni e approvazioni governative richieste.
- 23.2 L'Acquirente si impegna a non rivendere, trasferire, esportare, inviare ad altra destinazione o altrimenti disporre direttamente o indirettamente dei Prodotti e dei dati tecnici forniti da Cytiva in violazione di Leggi e Normative sul Commercio Internazionale. Tali Prodotti e dati tecnici non saranno impiegati per scopi militari o da utenti finali militari o di intelligence militare nella misura in cui ciò sia limitato o vietato dalle Leggi e Normative sul Commercio Internazionale applicabili, ivi incluso in qualsiasi paese soggetto ad ampie restrizioni commerciali, embarghi o misure analoghe.
- 23.3 L'Acquirente non modificherà, direttamente o indirettamente, la destinazione di uso finale o l'utilizzatore finale dei Prodotti né trasferirà gli stessi dal luogo di consegna senza il preventivo consenso scritto di Cytiva ove tale modifica o trasferimento dovesse richiedere ulteriori autorizzazioni all'esportazione o adempimenti connessi all'osservanza di Leggi e Normative sul Commercio Internazionale.
- 23.4 A meno che non sia autorizzato dalla relativa autorità competente all'interno dell'UE, l'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia o per l'uso nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia qualsiasi Prodotto fornito ai sensi del Contratto o in connessione con esso che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio. Ove applicabile, l'Acquirente dovrà implementare e mantenere controlli per garantire che lo scopo di quanto sopra non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori. Qualsiasi violazione del presente Paragrafo 23.4 costituirà un inadempimento sostanziale di un termine essenziale del Contratto e Cytiva avrà il diritto di richiedere adeguata tutela, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la risoluzione del Contratto; e (ii) una penale pari al 100% del valore totale del Contratto o del prezzo dei Prodotti esportati, se superiore. L'Acquirente dovrà informare immediatamente Cytiva in merito a qualsiasi problema nell'applicazione del presente Paragrafo 23.4, comprese eventuali attività da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo di queste previsioni e fornirà a Cytiva le informazioni relative all'adempimento degli obblighi dell'Acquirente entro due (2) settimane dalla richiesta di Cytiva.

24 Previsioni generali

- 24.1 Cessione; Subappalto. Nessuna delle Parti può cedere, delegare o altrimenti trasferire i propri diritti e obblighi previsti dal Contratto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Indipendentemente da quanto affermato sopra, Cytiva può senza il consenso dell'Acquirente: (A) cedere i propri diritti e obblighi a (i) una o più delle sue Affiliate; o (ii) un avente causa che acquisisca la titolarità di quella parte dell'attività di Cytiva a cui sono riconducibili i Prodotti; (B) cedere propri crediti a qualsiasi terza parte; e (C) incaricare subappaltatori, a propria discrezione, per l'adempimento di qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto (e, ove agisca in tal senso, Cytiva sarà responsabile per le azioni e omissioni di tali subappaltatori come se tali azioni o omissioni fossero direttamente ascrivibili a Cytiva).
- 24.2 Rilevanza esclusiva del Contratto. Ciascuna delle Parti dà atto e conviene

- che, nella stipulazione del Contratto, essa non ha fatto affidamento su alcuna affermazione, dichiarazione, garanzia o intesa (sia prestata con negligenza o in buona fede) e non disporrà di alcun rimedio o tutela a riguardo delle stesse, fatta eccezione per quanto espressamente stabilito nel Contratto.
- 24.3 **Esclusione di Terzi Beneficiari.** Il Contratto è stipulato a esclusivo beneficio delle Parti e dei rispettivi successori e aventi causa autorizzati, e potrà essere invocato unicamente da tali soggetti, e nulla di quanto qui espressamente o implicitamente qui affermato conferirà a qualsiasi altra persona qualsiasi diritto, beneficio o rimedio di qualsivoglia natura ai sensi di legge o secondo equità.
- 24.4 **Comunicazioni.** Tutte le comunicazioni da fornirsi ai sensi del Contratto devono essere effettuate in forma scritta e recapitate presso la sede legale del luogo principale di attività o altro indirizzo specificato dalla Parte interessata per il recapito delle stesse. Una copia di ciascuna comunicazione dall'Acquirente a Cytiva in merito alla violazione o cessazione del Contratto o a qualsiasi richiesta o divergenza relativa al Contratto dovrà essere inviata dall'Acquirente anche all'indirizzo contractnotices@cytiva.com entro 24 ore.
- 24.5 **Relazione.** La relazione tra le Parti al Contratto è quella di contraenti indipendenti. Nulla di quanto contenuto nel Contratto può intendersi come atto a porre in essere una partnership, joint venture o analoga relazione tra le Parti, e nessuna Parte può ritenersi legittimata ad agire quale agente dell'altra Parte.
- 24.6 **Variazioni e Modifiche.** A esclusione di quanto effettuato ai sensi dei Paragrafi 5.3, 5.4 e 25.3, nessuna variazione o modifica del Contratto sarà valida se non stipulata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato di ciascuna delle Parti.
- 24.7 **Firme.** Se non espressamente richiesto dai presenti Termini, né il Contratto stesso né qualsiasi documento scritto rilasciato ai sensi dello stesso richiede l'apposizione di una firma.
- 24.8 **Divisibilità.** Nel caso in cui qualsiasi clausola del Contratto o l'applicazione della stessa sia ritenuta illegale, invalida o inapplicabile da un'autorità giudiziaria competente, in tutto o in parte, tale clausola sarà priva di efficacia, nei limiti di tale illegalità, invalidità o inapplicabilità, senza per ciò invalidare le altre clausole del Contratto, che rimarranno pienamente valide e in vigore.
- 24.9 **Rinuncia.** L'omesso o ritardato esercizio da una qualsiasi delle Parti dei diritti previsti dal Contratto non pregiudicherà o limiterà i diritti di tale Parte, e nessuna rinuncia a tali diritti o a qualsiasi violazione dei termini contrattuali sarà considerata una rinuncia a qualsiasi altro successivo diritto o a far valere qualsiasi successiva violazione del Contratto ad opera dell'altra Parte.
- 24.10 **Diritti cumulativi.** I diritti e rimedi previsti in virtù del Contratto sono stabiliti in via cumulativa tra loro e (salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto) non si intendono esclusivi di qualsiasi ulteriore diritto o tutela previsti per legge o secondo equità.
- 24.11 **Sopravvivenza.** La risoluzione, il recesso o la scadenza del Contratto, per qualsiasi causa, non
(i) pregiudicherà i diritti o obblighi delle Parti maturati prima di tale cessazione, né (ii) si ripercuoterà su alcuna clausola dei presenti Termini che sia esplicitamente o implicitamente destinata a entrare in vigore al momento di tale cessazione o a protrarre i propri effetti dopo tale cessazione (incluse le clausole relative a pagamenti, riservatezza, limitazioni di responsabilità e obblighi di indennizzo).

PARTE II – TERMINI E CONDIZIONI PER LA VENDITA DI TUTTI I PRODOTTI

Qualora l'Acquirente acquisti Prodotti da Cytiva, in aggiunta alle clausole della Parte I si applicheranno le seguenti disposizioni in relazione alla vendita da parte di Cytiva di tali Prodotti (e la clausola dei Servizi ausiliari a tale vendita).

25 Componenti Specificati

- 25.1 L'Acquirente è responsabile in via esclusiva per l'idoneità, compatibilità, efficacia e qualità dei Componenti Specificati.
- 25.2 Cytiva non è responsabile per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi di fornitura di Sistemi o Prodotti Personalizzati derivante dall'indisponibilità o ritardato ricevimento di Componenti Specificati o dalla mancata conformità degli stessi alle specifiche o ai requisiti dei test di qualità in ingresso di Cytiva.
- 25.3 Fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 5, Cytiva può, dietro invio di comunicazione scritta all'Acquirente, adeguare il Prezzo dei Sistemi e/o Prodotti Personalizzati in base alle variazioni del costo dei Componenti Specificati.

26 Rischio e Proprietà

- 26.1 Il rischio di danni o perdita dei Prodotti passa all'Acquirente in base al termine di consegna applicabile.
- 26.2 La proprietà dei Prodotti passa all'Acquirente alla consegna degli stessi.
- 26.3 In caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente, Cytiva può, senza pregiudizio e in aggiunta a tutti gli ulteriori diritti ad essa spettanti in forza del Contratto o della legge applicabile, riacquistare la disponibilità dei Prodotti, in tutto o in parte, e disporre in qualsiasi modo ritenga idoneo a mitigare le conseguenze di tale mancato pagamento (a titolo di chiarimento, tutti i costi di ammortamento, disinstallazione e qualsiasi altro costo relativo saranno

sostenuti dall'Acquirente).

27 Uso Previsto

- 27.1 L'Acquirente utilizzerà i Prodotti rigorosamente in conformità (i) all'Uso Previsto e
(ii) alla legge applicabile.
- 27.2 All'Acquirente spetta la responsabilità esclusiva di assicurare l'ottemperanza alle prescrizioni normative riguardanti l'uso dei Prodotti da parte dell'Acquirente.
- 27.3 Salvo chiare disposizioni contrarie presenti sull'etichetta fornita da Cytiva, i Prodotti che non sono etichettati come Dispositivi Medici sono esclusivamente designati per (i) la fabbricazione o produzione di un prodotto finito da parte dell'Acquirente o (ii) l'uso nell'ambito della ricerca da parte dell'Acquirente; e non sono destinati all'uso terapeutico o diagnostico o alla somministrazione ad animali o essere umani.
- 27.4 L'Acquirente garantisce che qualsiasi Dispositivo Medico acquistato in virtù del Contratto sarà destinato all'utilizzo in ambito medico da parte dell'Acquirente stesso nel Paese di consegna.

28 Divieto di rivendita

- 28.1 L'Acquirente dichiara di acquistare i Prodotti per l'utilizzo da parte dello stesso in ambito medico nel rispetto dei termini del Contratto e si impegna ad astenersi dal rivendere, cedere, trasferire o distribuire a terzi i Prodotti quali prodotti a sé stanti in qualsiasi momento se non con il preventivo ed esplicito consenso scritto di Cytiva.

29 Modifica delle Specifiche

- 29.1 Cytiva si riserva il diritto, dietro invio di comunicazione all'Acquirente, di apportare modifiche alle Specifiche dei Prodotti che non influiscano in misura sostanziale sulle prestazioni, sull'uso, sull'installazione o sul prezzo dei Prodotti ai sensi del Contratto.

30 Ritardo nella consegna

- 30.1 Qualora l'Acquirente ometta di (A) confermare che accetterà la consegna dei Prodotti (o qualsiasi degli stessi) entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso di Cytiva in cui si specifica che i Prodotti sono pronti per la consegna ("**Avviso di Prodotti Pronti per la Consegna**") o (B) accettare la consegna dei Prodotti offerta da Cytiva in conformità al Contratto ("**Mancata Accettazione**"), l'Acquirente dovrà prontamente, al ricevimento di richiesta scritta da parte di Cytiva (una "**Richiesta di Ritiro o Deposito**"), confermare che accetterà la consegna (o la riconsegna se pertinente) alla data specificata da Cytiva in tale richiesta o fornire i dettagli del luogo di deposito in cui Cytiva potrà provvedere (non appena possibile dopo tale conferma) a consegnare i Prodotti in oggetto, in ogni caso a spese dell'Acquirente (e in ognuna di queste ipotesi di consegna, i Prodotti in oggetto saranno considerati come Consegnati all'Acquirente).
- 30.2 Qualora l'Acquirente non ottemperi alla Richiesta di Ritiro o Deposito (o non abbia concordato una data di consegna con Cytiva) entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'Avviso di Prodotti Pronti per la Consegna, Cytiva potrà fatturare all'Acquirente (e l'Acquirente dovrà corrispondere) il Prezzo dei Prodotti in oggetto, unitamente a un canone mensile per il deposito in misura fino al 2% del Prezzo dei Prodotti in oggetto per ogni mese (a partire dalla data della Richiesta di Ritiro o Deposito) per il deposito di tali Prodotti in attesa dell'accettazione della consegna da parte dell'Acquirente. Cytiva potrà successivamente continuare a fatturare il canone per il deposito in via anticipata con cadenza mensile.
- 30.3 Qualora l'Acquirente non abbia accettato la consegna dei Prodotti in oggetto entro novanta (90) giorni dalla data della Richiesta di Ritiro o Deposito, Cytiva potrà mandare al macero o altrimenti smaltire tali Prodotti a sua esclusiva discrezione e senza incorre in alcuna responsabilità nei confronti dell'Acquirente, e l'Acquirente dovrà risarcire e tenere indenni Cytiva e le sue Affiliate da eventuali Danni subiti derivanti, direttamente o indirettamente, dall'intervenuta distruzione o smaltimento dei Prodotti.
- 30.4 In ogni caso, i Periodi di Garanzia relativi ai Prodotti in oggetto che non hanno ancora cominciato a decorrere in base ai termini del Paragrafo 12 si considereranno iniziati dalla prima tra (1) la data di Mancato Ricevimento, o (2) la data che cade trenta (30) giorni dopo il ricevimento da parte dell'Acquirente dell'Avviso di Prodotti Pronti per la Consegna.
- 30.5 Nonostante quanto precede e fermo restando qualsiasi altro diritto conferito dal Contratto o dalla legge applicabile, Cytiva potrà risolvere il Contratto (in tutto o in parte) se l'Acquirente non accetta la consegna dei Prodotti entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dell'Avviso di Prodotti Pronti per la Consegna o se l'Acquirente non permette a Cytiva di completare l'installazione e/o altri Servizi in loco entro sessanta (60) giorni dalla data di consegna.
- 30.6 L'Acquirente sarà tenuto al pagamento di tutti i costi relativi al deposito e/o alla consegna dei Prodotti ai sensi del Paragrafo 30.1 e di eventuali costi associati, inclusi gli oneri di spedizione, trasporto, movimentazione e assicurazione.

31 Installazione

- 31.1 Ove il Contratto includa l'Installazione:
- Le Parti dovranno concordare in buona fede un'idonea data di inizio dell'Installazione;
 - L'Acquirente dovrà, a proprie spese, approntare il luogo in cui saranno

- sistematiche le Apparecchiature per l'Installazione in conformità alle istruzioni di Cytiva e alla tempistica indicata da Cytiva ("**Preparazione del Sito**"), e l'Installazione non inizierà fino al completamento della Preparazione del Sito;
- c) Se non diversamente specificato nel Contratto, l'Acquirente dovrà a proprie spese (i) seguire le ragionevoli istruzioni di Cytiva in relazione all'Installazione e (ii) provvedere, nelle quantità e qualità richieste, a fornire materie prime, consumabili, acqua, elettricità e altri allacciamenti di servizi necessari per l'Installazione e l'avviamento;
- d) Cytiva metterà a disposizione propri Rappresentanti per lo svolgimento dell'Installazione (nel numero e con le qualifiche e l'esperienza che Cytiva riterrà appropriati);
- e) I Rappresentanti dell'Acquirente lavoreranno sotto la supervisione tecnica di Cytiva;
- f) Cytiva non sarà responsabile per eventuali infortuni o decessi di personale o per danni alla proprietà durante l'Installazione salvo che tali accadimenti siano dipesi da negligenza di Cytiva; e
- g) Cytiva non sarà in alcun caso responsabile qualora l'Acquirente utilizzi o consenta l'utilizzo di Apparecchiature per le quali sia richiesta l'Installazione o attività di formazione da parte di Cytiva, prima del completamento di tale Installazione o formazione.
- 31.2 Cytiva può sospendere l'Installazione per motivi che esulano dal ragionevole controllo di Cytiva, inclusi: (i) la violazione del Paragrafo 31.1b) o 31.1c) da parte dell'Acquirente; (ii) qualsiasi Evento di Forza Maggiore; o (iii) qualsiasi causa attribuibile all'Acquirente o suoi Rappresentanti; e, se tale sospensione supera o si prevede che superi una intera giornata, Cytiva può ritirare i propri Rappresentanti dal Luogo di prestazione dei Servizi o addebitare all'Acquirente il costo del tempo di inattività trascorso presso il Luogo di prestazione dei Servizi. Tutti i costi relativi alla sospensione e/o al ritiro del personale di Cytiva dal sito saranno sostenuti dall'Acquirente e l'Acquirente dovrà fare tutto quanto ragionevolmente in suo potere per porre rimedio alle circostanze che hanno cagionato la sospensione, non appena ciò sia materialmente possibile. Cytiva può riprendere l'Installazione, previo invio di una comunicazione scritta all'Acquirente, a seguito di conferma che le circostanze che hanno cagionato la sospensione non sussistono più.
- 31.3 Qualora si richiedano Servizi correttivi in conseguenza dell'Installazione, Cytiva presterà tali Servizi (i) a titolo gratuito se la causa è imputabile a Cytiva o suoi Rappresentanti, o (ii) a spese dell'Acquirente.
- 31.4 Nell'ambito dell'Installazione, Cytiva può effettuare test funzionali di base delle Apparecchiature, a sua esclusiva discrezione.
- 31.5 Cytiva dovrà informare per iscritto l'Acquirente dell'intervenuto completamento dell'Installazione.
- 32 Test**
- 32.1 Eventuali ispezioni e test preliminari alla consegna saranno effettuati in conformità alle procedure standard di Cytiva.
- 32.2 **FAT:** Se inclusi nel Contratto, i test FAT saranno eseguiti dall'Acquirente presso la sede di attività di Cytiva (o altro luogo specificato da Cytiva) a una data stabilita di comune accordo e saranno svolti in conformità al protocollo FAT. Il protocollo FAT ricade sotto la responsabilità dell'Acquirente e sarà fornito a Cytiva per approvazione da parte sua almeno trenta (30) giorni prima della data dei test FAT concordata. L'Acquirente può richiedere di scegliere i test da inserire tra i test FAT da un elenco di test standard di Cytiva e, se richiesto, Cytiva preparerà un modulo standard che potrà essere utilizzato dall'Acquirente per registrare i risultati di FAT. Qualora l'Acquirente ometta di fornire il protocollo FAT come qui richiesto o di eseguire i test FAT alla data concordata, i FAT saranno ritenuti completati. Eventuali test aggiuntivi richiesti dall'Acquirente sono soggetti al raggiungimento di un'intesa tra le Parti circa eventuali spese aggiuntive e modifiche delle date di consegna. L'Acquirente sosterrà i propri costi collegati ai test FAT.
- 32.3 Il completamento di ispezioni e test preliminari alla consegna in base alle procedure standard di Cytiva e di qualsiasi test FAT pertinente sarà considerato come un'autorizzazione da parte dell'Acquirente per la consegna, salvo che l'Acquirente informi per iscritto Cytiva di eventuali non conformità entro tre (3) giorni dal completamento di tali FAT, nel qual caso Cytiva farà quanto commercialmente ragionevole per garantire che le Apparecchiature siano conformi ai Criteri di Testing.
- 32.4 **SAT:** Se inclusi nel Contratto, Cytiva eseguirà i test SAT, in conformità al protocollo SAT standard di Cytiva, durante o immediatamente dopo l'Installazione. I test SAT includeranno la ripetizione di particolari sezioni di test e SAT pertinenti e/o di test preliminari alla consegna standard di Cytiva per assicurare che le Apparecchiature siano funzionanti come lo erano prima di lasciare lo stabilimento di produzione di Cytiva. Cytiva informerà in anticipo l'Acquirente della data di esecuzione dei test SAT e l'Acquirente dovrà dimostrare fornendo prove scritte a Cytiva almeno due (2) giorni prima della data che (i) le condizioni ambientali sono idonee allo svolgimento dei test SAT e (ii) le funzionalità delle Apparecchiature non varieranno quando le stesse si interfacceranno con altre apparecchiature e software dell'Acquirente. La mancata partecipazione dell'Acquirente alle attività di testing non limiterà in alcun modo il diritto di Cytiva di eseguire i test SAT e, in tal caso, Cytiva dovrà informare l'Acquirente dei risultati. I risultati dei test SAT saranno considerati accettati dall'Acquirente, salvo qualora l'Acquirente informi per iscritto Cytiva entro 48 (quarantotto) ore dal completamento dei test SAT (se l'Acquirente era presente) o dalla notifica dei risultati (se l'Acquirente era assente) di qualsiasi

inosservanza dei Criteri di Testing, specificando in ragionevole dettaglio i Criteri di Testing che secondo l'Acquirente non sono stati osservati. Qualora le Apparecchiature non siano conformi ai Criteri di Testing, Cytiva dovrà apportare alle Apparecchiature gli adattamenti che considera necessari, dopodiché Cytiva ripeterà tutte o alcune parti dei Test SAT, ad esclusiva discrezione di Cytiva, dietro ragionevole preavviso comunicato da Cytiva all'Acquirente. Una volta completati con successo i Test SAT a dimostrazione della conformità di una o più Apparecchiature ai Criteri di Test (con eventuali variazioni/tolleranze ammesse), Cytiva potrà rilasciare un certificato a conferma di quanto sopra, certificato che costituirà prova conclusiva di tale conformità.

33 Take-Over

- 33.1 L'Acquirente accetta e assume, relativamente a ciascuna Apparecchiatura, la responsabilità esclusiva per la custodia, sicurezza, conduzione, assistenza e manutenzione dell'Apparecchiatura ("**Take-Over**") come segue:
- a) se l'Installazione delle Apparecchiature non è inclusa nel Contratto, all'atto della consegna; e
- b) per tutte le altre Apparecchiature, alla prima tra (i) la data di completamento dell'Installazione (e, solo se applicabile, dei test SAT) in relazione alle Apparecchiature; o (ii) la data che cade sessanta (60) giorni dopo la consegna.
- 33.2 Nonostante quanto espresso nel Paragrafo 33.1, se l'Acquirente (i) utilizza le Apparecchiature, o compie qualsiasi azione relativamente all'uso o al funzionamento delle Apparecchiature a cui Cytiva non abbia espressamente acconsentito per iscritto; o (ii) attraverso proprie azioni od omissioni e/o quelle di propri fornitori, dipendenti o agenti, impedisce a Cytiva di eseguire qualsiasi (a) Installazione concordata o (b) i test SAT; in tal caso, l'Accettazione si riterrà immediatamente avvenuta al momento di tale utilizzo, azione o impedimento (a seconda dei casi) e Cytiva non sarà tenuta a completare l'Installazione o i test SAT. L'Acquirente si impegna a firmare tempestivamente i documenti di Take-Over necessari (a seconda dei casi) dietro richiesta di Cytiva.
- 33.3 La comparsa di qualsiasi difetto o guasto che non influisca negativamente sul funzionamento di un'Apparecchiatura per il suo basilare uso previsto non ostacolerà o ritarderà il Take-Over. Cytiva dovrà porre rimedio a tali difetti e/o guasti entro un ragionevole periodo di tempo.

34 Accettazione

- 34.1 Per le Apparecchiature per le quali l'Installazione è inclusa nel Contratto, l'Acquirente conviene che le Apparecchiature si intenderanno accettate alla data di Take-Over in conformità al Paragrafo 33.
- 34.2 Per i Prodotti diversi da quelli di cui al Paragrafo 34.1, l'Acquirente dovrà informare Cytiva per iscritto entro dieci (10) giorni dal ricevimento dei relativi Prodotti di eventuali mancanze o errate consegne ovvero dell'esistenza di difetti che siano ragionevolmente individuabili a un attento esame, dopodiché la consegna sarà ritenuta accettata. Il solo obbligo di Cytiva consisterà, a sua discrezione, nella consegna dei Prodotti mancanti o nell'accredito dell'importo fatturato in relazione agli stessi (in caso di consegna incompleta o consegna di articoli sbagliati) e nella sostituzione o riparazione di eventuali Prodotti difettosi.

35 Salute e Sicurezza

- 35.1 L'Acquirente deve assicurare che:
- a) i Prodotti (sempreché conformi alle relative Specifiche) siano idonei e sicuri per l'uso designato dall'Acquirente;
- b) i Prodotti siano maneggiati in maniera sicura;
- c) i contenitori, gli imballi, l'etichettatura, le apparecchiature e i veicoli, ove forniti dall'Acquirente, siano conformi a tutte le normative nazionali e internazionali pertinenti in materia di sicurezza.

PARTI III – TERMINI E CONDIZIONI PER LA VENDITA DI APPARECCHIATURE DELLA PARTE III

Poiché gli ordini per le Apparecchiature della Parte III sono considerati da Cytiva alla stregua di 'progetti', qualora l'Acquirente acquisti Apparecchiature della Parte III da Cytiva, si applicheranno le seguenti clausole esclusivamente in relazione alla vendita da parte di Cytiva di tali Apparecchiature della Parte III (salvo quanto espressamente specificato sotto) in aggiunta alle clausole delle Parti I e II

36 Scadenze di pagamento e Lettere di Credito

- 36.1 Qualora il Contratto includa la compravendita di Apparecchiature della Parte III, salvo quanto diversamente ed espressamente specificato nel Contratto, Cytiva fatturerà il Prezzo Contrattuale come segue:
- a) 50% all'emissione della Conferma d'Ordine;
- b) 40% all'invio da parte di Cytiva di una comunicazione all'Acquirente per informarlo che le Apparecchiature della Parte III o la parte principale delle stesse sono pronte per la spedizione; e
- c) 10% al momento del Take-Over.
- 36.2 Qualora il Contratto richieda all'Acquirente di ottenere una "Lettera di Credito", tale lettera sarà emessa da un istituto bancario soddisfacente per Cytiva a spese dell'Acquirente, per l'ammontare del Prezzo Contrattuale, su base incondizionata e irrevocabile, e non oltre trenta (30) giorni dalla data della Conferma d'Ordine.

36.3 Qualora una Lettera di Credito richiesta dal Contratto e conforme al Paragrafo 36.2 non sia ricevuta e accettata da Cytiva entro trenta (30) giorni dalla data della Conferma d'Ordine, Cytiva potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali fino al ricevimento di una Lettera di Credito conforme, e tutte le scadenze concordate saranno soggette a una ragionevole proroga in conseguenza di tale sospensione. Qualora tale Lettera di Credito non sia ricevuta e accettata entro sessanta (60) giorni dalla data della Conferma d'Ordine, in tal caso Cytiva potrà recedere dal Contratto con effetto immediato, dietro invio di notifica scritta, senza incorrere in alcuna responsabilità.

37 Modifiche d'Ordine

37.1 Ciascuna delle Parti può di volta in volta richiedere una modifica delle Specifiche o dell'oggetto delle Apparecchiature della Parte III e tale modifica sarà resa efficace solo mediante un ordine scritto approvato e sottoscritto da entrambe le Parti (**"Modifiche d'Ordine"**). La Parte richiedente dovrà fornire una bozza della Modifica d'Ordine in cui si specifichi la natura e il motivo della modifica proposta, e Cytiva indicherà (nella propria Modifica d'Ordine o in risposta alla bozza di Modifica d'Ordine dell'Acquirente) gli eventuali costi aggiuntivi e altri effetti associati alla modifica proposta (incluse eventuali modifiche alla consegna e/o alle date di installazione, ove applicabili). Le Modifiche d'Ordine saranno congiuntamente riviste e concordate e non potranno essere immotivatamente rigettate dalle Parti. Cytiva non avrà l'obbligo di intraprendere alcuna attività prevista da una Modifica d'Ordine fino alla sottoscrizione della stessa ad opera di entrambe le Parti. Nessuna delle Parti può rigettare una modifica che sia richiesta per garantire il rispetto della normativa applicabile.

37.2 Le Modifiche d'Ordine saranno fatturate da Cytiva e pagati dall'Acquirente come segue: Se l'importo totale della Modifica d'Ordine è inferiore o uguale all'equivalente di US \$200.000, tale importo sarà fatturato da Cytiva separatamente alla sottoscrizione della Modifica d'Ordine ad opera di entrambe le Parti. Se l'importo totale della Modifica d'Ordine è superiore a US \$200.000, Cytiva provvederà alla fatturazione come segue:

- il 50% del prezzo totale concordato della Modifica d'Ordine al perfezionamento della stessa; e,
- il residuo 50% del prezzo totale concordato della Modifica d'Ordine all'emissione della comunicazione inviata da Cytiva all'Acquirente per informarlo che le Apparecchiature della Parte III o la maggior parte delle stesse sono pronte per la spedizione.

37.3 L'eventuale richiesta da parte dell'Acquirente di modifica dell'indirizzo di consegna o di fatturazione dopo l'emissione dell'Ordine di Conferma sarà assoggettata al pagamento di un addebito pari all'1% del Prezzo delle Apparecchiature della Parte III, fino a un massimo di US \$10.000 (o equivalente), oltre ad eventuali ulteriori imposte, dazi e altri costi associati.

38 Oneri di Recesso/Cancellazione

38.1 Nel caso di recesso dell'Acquirente dal Contratto in tutto o in parte e per qualsiasi causa (e salvo il caso di risoluzione del Contratto da parte dell'Acquirente ai sensi del Paragrafo 19.2) qualora una o più Apparecchiature della Parte III non siano ancora state consegnate (un **"Caso di Recesso Oneroso"**), in tal caso, fatto salvo ogni altro diritto spettante a Cytiva in virtù del Contratto o della legge applicabile, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- qualsiasi somma già corrisposta in relazione alle Apparecchiature della Parte III in oggetto prima della data del Caso di Recesso Oneroso saranno considerate non rimborsabili e (ii) l'Acquirente dovrà (se non diversamente ed espressamente accettato da Cytiva per iscritto e solo nella misura non già coperta da una precedente tranches di pagamento effettuata a favore di Cytiva) corrispondere a Cytiva, a richiesta della stessa, un importo pari:

- al 30% del Prezzo attribuibile alle Apparecchiature della Parte III in oggetto, se il Caso di Recesso Oneroso si verifica prima dell'autorizzazione all'acquisto dei materiali; o
- al 60% del Prezzo attribuibile alle Apparecchiature della Parte III in oggetto, se il Caso di Recesso Oneroso si verifica dopo l'autorizzazione all'acquisto dei materiali, ma prima dell'avvio della produzione; o
- all'80% del Prezzo attribuibile alle Apparecchiature della Parte III in oggetto, se il Caso di Recesso Oneroso si verifica dopo l'avvio della produzione, ma prima che le Apparecchiature della Parte III siano pronte per i test FAT (se pertinenti) o della spedizione; o
- al 100% del Prezzo attribuibile alle Apparecchiature della Parte III in oggetto, se il Caso di Recesso Oneroso si verifica dopo che le Apparecchiature della Parte III sono pronte per i test FAT (se pertinenti) o la spedizione, meno (ove applicabile) la quota del Prezzo corrisposta dall'Acquirente a Cytiva prima del Caso di Recesso Oneroso che attiene in maniera specifica alle Apparecchiature della Parte III.

38.2 Tutte le somme trattenute e/o dovute ai sensi del Paragrafo 38.1 saranno considerate come penale quantificata sulla base di una attendibile stima anticipata della perdita subita da Cytiva in conseguenza di un Caso di Recesso Oneroso.

PARTE IV – TERMINI E CONDIZIONI PER LA VENDITA DI PRODOTTI PER COLTURE CELLULARI

Qualora l'Acquirente acquisti Prodotti per Colture Cellulari da Cytiva, in aggiunta alle clausole contenute nelle Parti I e II si applicheranno, esclusivamente in relazione alla vendita di tali Prodotti per Colture Cellulari da parte di Cytiva, le seguenti disposizioni.

39 Prodotti di siero

39.1 Cytiva esegue test sui prodotti di siero al fine di individuare la presenza di virus e altri contaminanti conformemente agli standard definiti e rilascia un certificato di analisi con ciascuno di tali Prodotti. Quando tali Prodotti siano conformi ai relativi criteri di rilascio stabiliti nelle Specifiche di riferimento, Cytiva non sarà responsabile per la presenza di virus e/o altri contaminanti.

e) PARTE V – TERMINI E CONDIZIONI PER LA VENDITA DI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Qualora l'Acquirente acquisti Servizi di Riparazione e Manutenzione da Cytiva, in aggiunta alle clausole contenute nelle Parti I e II si applicheranno, esclusivamente in relazione alla vendita di tali Servizi di Riparazione e Manutenzione da parte di Cytiva, le seguenti disposizioni.

40 Pacchetti di Servizi di Riparazione e Manutenzione

40.1 Cytiva offre vari pacchetti di servizi (inclusi 'Accordi di Servizi' e 'Garanzie Estese') rispetto ai quali addebita un canone (solitamente annuale) per la fornitura di servizi di riparazione, manutenzione e/o assistenza in relazione alle Apparecchiature identificate come comprese in tale pacchetto (**"Apparecchiature Coperte"**). Tali servizi sono volti a mantenere o aiutare l'Acquirente a mantenere operative le Apparecchiature Coperte, in conformità alle relative Specifiche, durante il previsto periodo di copertura (**"Pacchetti di Servizi"**).

40.2 Ai sensi del Paragrafo 41.1, è possibile aggiungere Apparecchiature supplementari a un Pacchetto di Servizi esistente. Qualora l'Acquirente desideri aggiungere Apparecchiature a un Pacchetto di Servizi esistente, può essere richiesta a Cytiva la formulazione di un preventivo. Tale aggiunta sarà documentata in un addendum alla documentazione del Pacchetto di Servizi.

40.3 La documentazione del Pacchetto di Servizi specifica l'entità della copertura per ciascun elemento delle Apparecchiature Coperte (**"Ambito della Copertura"**) nonché le date di inizio del diritto di godimento di tale copertura (**"Data di Inizio della Copertura"**) e (salvo in caso di cessazione anticipata in conformità al Contratto) di termine dello stesso (**"Data di Termine della Copertura"**).

41 Apparecchiature Idonee

41.1 Solo le Apparecchiature che si trovano in condizioni di normale funzionamento alla Data di Inizio della Copertura sono idonee alla copertura offerta da un Pacchetto di Servizi. Per stabilire le condizioni delle Apparecchiature, può essere richiesta un'ispezione da parte di personale Cytiva a spese dell'Acquirente, e tutte le riparazioni necessarie per ripristinare le condizioni di normale funzionamento delle Apparecchiature devono essere effettuate prima della Data di Inizio della Copertura. Eventuali interventi o componenti per ciò necessari saranno soggetti agli addebiti per i servizi standard di Cytiva applicabili a quella data. Cytiva non avrà alcun obbligo di fornire Servizi di Riparazione e Manutenzione in relazione a qualsiasi Apparecchiatura che sia stata trasferita dalla sua collocazione originariamente identificata senza il preventivo consenso scritto di Cytiva. I costi associati alla ricollocazione e reinstallazione delle Apparecchiature non sono compresi nei Pacchetti di Servizi e saranno a carico dell'Acquirente. Il personale tecnico di Cytiva sarà disponibile per supervisionare il trasferimento delle Apparecchiature alle tariffe di servizio standard di Cytiva.

42 Richieste di Assistenza, Riscatto e Pianificazione

42.1 L'Acquirente deve inoltrare le richieste per la fornitura di Servizi di Riparazione e Manutenzione da parte di Cytiva contattando Cytiva attraverso i mezzi specificati su www.cytivalifesciences.com/support/contact-us, telefonando o inviando un e-mail al Service Team di Cytiva, o registrando la propria richiesta tramite 'My Equipment' su cytiva.com, fornendo (in ogni caso): (i) il numero di serie dell'Apparecchiatura, (ii) i dettagli relativi a un eventuale guasto dell'Apparecchiatura; e (iii) l'ubicazione esatta dell'Apparecchiatura. I Servizi di Riparazione e Manutenzione sono disponibili durante il normale orario di lavoro di Cytiva, da Lunedì a Venerdì, esclusi i giorni festivi, salvo diverse disposizioni specificamente concordate per iscritto.

42.2 Cytiva farà quanto ragionevolmente possibile sotto il profilo commerciale per dare inizio alla fornitura dei Servizi di Riparazione e Manutenzione richiesti entro il tempo e s p l i c i t a m e n t e concordato con l'Acquirente (incluso nell'Ambito della Copertura) ma non sarà responsabile per eventuali danni subiti dall'Acquirente in relazione a qualsiasi omissione o ritardo nella fornitura di detti Servizi.

42.3 Cytiva pianificherà tutte le PM e/o Visite di Calibrazione con l'Acquirente e l'Acquirente dovrà rendere ragionevolmente disponibili le Apparecchiature a tale scopo. Se la PM e/o la Visita di Calibrazione non può essere pianificata perché l'Acquirente omette di confermare una data prestabilita o di rendere disponibili le relative Apparecchiature prima della Data di Termine della Copertura, Cytiva non sarà obbligata ad effettuare detta PM o Visita di Calibrazione dopo la Data di Termine della Copertura né a rimborsare alcunché a tale riguardo. Tutte le PM e/o Visite di Calibrazione devono essere

effettuate conformemente ai protocolli standard e alla documentazione di Cytiva, salvo diverse disposizioni formalmente concordate per iscritto.

43 Diagnosi e Riparazione

- 43.1 Se incluso nell'Ambito della Copertura, Cytiva effettuerà la diagnosi di eventuali guasti segnalati dall'Acquirente nelle Apparecchiature Coperte e farà quanto ragionevolmente possibile sotto il profilo commerciale per ripararli tempestivamente. Ove fattibile, tali Servizi saranno svolti presso le sedi dell'Acquirente.
- 43.2 I componenti difettosi saranno sostituiti come verrà ritenuto necessario da Cytiva a spese dell'Acquirente, salvo qualora tali componenti siano compresi nell'Ambito della Copertura per le Apparecchiature Coperte. Tali componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Cytiva.
- 43.3 I componenti forniti da Cytiva nella prestazione dei Servizi di Riparazione e Manutenzione (e compresi nell'Ambito della Copertura per le Apparecchiature Coperte) sono soggetti a garanzia in base ai termini del Paragrafo 12.2, salvo che il Periodo di Garanzia sarà di novanta (90) giorni dalla data della sostituzione. Ciò non influisce sulla copertura prevista per le relative Apparecchiature Coperte (inclusi i componenti forniti come descritto in precedenza) ai sensi del Paragrafo 12.3 o di qualsiasi Pacchetto di Servizi.

44 Componenti di PM

- 44.1 Nella misura in cui una PM per le Apparecchiature applicabili richieda uno o più componenti di PM, tale(i) componente(i) sarà/saranno inclusi senza costi aggiuntivi per l'Acquirente. A titolo di ulteriore chiarimento, Cytiva potrà a propria esclusiva discrezione scegliere di addebitare il costo di eventuali componenti di PM richiesti durante eventi di riparazione e manutenzione non programmati, in aggiunta al(i) componente(i) di PM fornito(i) durante le visite di PM.

45 Esclusioni

- 45.1 I Pacchetti di Servizi non includono la copertura per le seguenti voci (e Cytiva avrà la facoltà di addebitare all'Acquirente alle proprie tariffe standard i componenti e la manodopera richiesti in relazione alle stesse): (i) guasti delle Apparecchiature causati dall'omesso mantenimento da parte dell'Acquirente delle condizioni ambientali o altre condizioni richieste nella documentazione delle Apparecchiature o dall'uso di materiali di consumo, forniture e/o ricambi non fabbricati o approvati per iscritto da Cytiva e/o da qualsiasi intervento di manutenzione o assistenza effettuato da soggetti diversi dai Rappresentanti di Cytiva; (ii) aggiornamento, upgrade o modifica delle Apparecchiature, salvo se ritenuto da Cytiva necessario per ragioni di sicurezza; (iii) custodia e manutenzione di routine (inclusa la sostituzione di parti soggette a usura) che competono all'Acquirente come specificato nei manuali di istruzioni forniti con le Apparecchiature; (iv) qualsiasi manutenzione o riparazione di apparecchiature diverse dalle Apparecchiature Coperte; (v) sostituzione di parti di ricambio una volta aperte (salvo se difettose); (vi) sostituzione di accessori, unità di refrigerazione, apparecchiature informatiche connesse alle Apparecchiature Coperte, articoli di consumo o componenti ritenuti necessari per il normale funzionamento delle Apparecchiature Coperte; (vii) smaltimento di eventuali articoli sostituiti durante la fornitura dei Servizi di Riparazione o Manutenzione; o (viii) qualsiasi circostanza o aspetto di cui al Paragrafo 13.

46 Modifica e Cessazione della Copertura

- 46.1 Un Pacchetto di Servizi può essere esclusivamente modificato di comune accordo espresso per iscritto da Cytiva e dall'Acquirente ("Modifica"), ad esempio per l'aggiunta della copertura per nuove Apparecchiature acquistate dall'Acquirente presso Cytiva o, dietro preavviso non inferiore a trenta (30) giorni da parte dell'Acquirente, per la cancellazione della Copertura per una o più Apparecchiature.
- 46.2 Qualora Cytiva non sia in grado di fornire Servizi di Riparazione e Manutenzione in relazione alle Apparecchiature Coperte da un Pacchetto di Servizi identificato come 'LimitedCare Service Agreement' o 'LimitedCare Plus Service Agreement' (o qualsiasi altro Pacchetto di Servizi relativo ad Apparecchiature dismesse) a causa della mancata fornitura di parti di ricambio, Cytiva potrà cessare tale copertura con effetto immediato.
- 46.3 Nell'eventualità di una Modifica che comporta la cessazione della copertura per un'Apparecchiatura compresa in un Pacchetto di Servizi, l'Acquirente dovrà prontamente corrispondere a Cytiva il pagamento per i Servizi effettivamente prestati in virtù dello stesso, inclusa la PM e la manutenzione correttiva, in conformità ai listini prezzi di Cytiva per tali Servizi, nonché le spese effettivamente e ragionevolmente sostenute nella prestazione dei servizi su tale Apparecchiatura prima della data di tale cessazione, con una maggiorazione (salvo in caso di cessazione da parte di Cytiva) pari al 65% degli oneri afferenti a tale Apparecchiatura in base al relativo Pacchetto di Servizi che sarebbero stati dovuti per il periodo successivo alla cessazione. Entro trenta (30) giorni dalla data di tale cessazione, Cytiva dovrà accreditare sul conto dell'Acquirente i pagamenti effettuati dall'Acquirente in misura superiore a questo importo (per esempio tramite pagamenti anticipati) per l'uso nell'acquisto di prodotti o servizi di Cytiva.
- 46.4 Qualsiasi servizio 'FlexHours' incluso in un Pacchetto di Servizi scadrà dopo dodici (12) mesi e nessun rimborso verrà effettuato per il servizio 'FlexHours' inutilizzato.
- 46.5 La copertura prevista dai Pacchetti di Servizi non è trasferibile e cesserà automaticamente all'atto del trasferimento o della vendita da parte

dell'Acquirente di Apparecchiature che, immediatamente prima di tale trasferimento o vendita, erano Apparecchiature Coperte.

Accettazione specifica

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Acquirente specificamente accetta le seguenti disposizioni dei presenti Termini: 4; 5.3; 5.4; 7.5; 9.6; 11.2; 11.4; 11.5; 12; 13; 14.4; 17; 18; 20.1; 22; 24.1; 25.3; 28.1; 30.4; 36.3; 38.1.